

XXIV^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 27 MARZO 1935 - Anno XIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 799	
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1363, concernente il reclutamento del sottotenente maestro direttore di banda della Regia aeronautica » (349).	832	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, portante modificazione all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo » (350)	832	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, concernente la istituzione, con sede in Firenze, di un Ente morale denominato " Ente Nazionale per lavoro dei ciechi " » (351).	833	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, concernente la riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, procuratori-patrocinatori legali e notari » (353)	833	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente l'istituzione di istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi Istituti tecnici e magistrali » (354)	833	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1757, concernente la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea » (356)	834	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncegno » (357)	834	
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1225, che ha approvato la convenzione stipulata tra il Regio Demanio e la Società Regie Terme di Levico-Vetriolo, per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo » (358)
		835
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170, che ha portato modificazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di Postumia » (359).
		835
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano » (360).
		835
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e dei prodotti da essi derivati, nonché dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici » (361)
		836
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, concernente l'emissione di due serie di Buoni novennali del tesoro 4 per cento 1943 » (362).
		836
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1274, recante norme concernenti le operazioni riguardanti i possessori delle rendite dei titoli dei consolidati 5 per cento che ne hanno accettata la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e che risiedono negli Stati Uniti d'America » (363)
		836
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che ha autorizzato a concedere la garanzia statale, sino alla concorrenza del 20,5 per cento, al prestito che il Governo austriaco potrà emettere in

conversione del prestito internazionale garantito 1923-43 » (364).	839	legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove " Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato " » (381).	844
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1692, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (365).	840	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934 » (382).	844
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria » (368).	840	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra » (383).	844
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio » (370).	841	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell' " oltremare " e delle " pelli conciate " » (384).	845
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino » (371).	841	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario » (372).	842	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni » (367-A).	808
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1935 del <i>Modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con Scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934 » (374).	842	CONTI SINIBALDI.	821
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice Scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l' <i>Avenant</i> commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col secondo Scambio di Note si procede fra i Governi dei due paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso <i>Avenant</i> » (375).	842	DIENA	824
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 » (376).	843	FACCHINETTI, <i>relatore</i>	828
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari » (379).	843	SOLMI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	831
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica » (380).	843	(Presentazione)	799
« Conversione in legge del Regio decreto-		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (495)	799
		SOLMI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	799
		Relazioni:	
		(Presentazione)	848
		Sul processo verbale:	
		MILIANI	798
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	837, 846
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		BISCARETTI GUIDO, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente.	
		MILIANI. Domando di parlare sul processo verbale.	
		PRESIDENTE. Ne ha facoltà.	
		MILIANI. Ringrazio il relatore onorevole Marescalchi delle lusinghiere frasi che ha	

detto ieri nel principio del suo discorso a mio riguardo. Non posso però ringraziarlo di avermi fatto dei rilievi su cose che io non ho mai pensato di dire.

Cattedre ambulanti di agricoltura. — In questo e nell'altro ramo del Parlamento, e con l'opera più che con le parole, ne ho sempre favorito l'azione e ne ho esaltato i meriti; e se ho rilevato che generalmente assai poco si sono occupate della montagna, non ho escluso le eccezioni che il relatore si è compiaciuto di ricordare.

Consorti di pesca per le acque interne. — Ho notato che mentre alcuni di questi, per favorevoli condizioni di ambiente, rispondono ai fini della legge, molti altri, come quello che io stesso presiedo, non possono fare altrettanto; e per questo ho invocato dal Ministro di studiare facilitazioni ed aiuti che possano metterli in grado di funzionare.

Spopolamento della montagna. — L'onorevole relatore si è diffuso a dimostrare la necessità di provvedere come se io non avessi creduto alla possibilità di rimedi per combattere l'esodo dei montanari dalle antiche sedi. Nel mio discorso non ho fatto che porre in evidenza l'opera della Milizia forestale e ripetere che la salvezza della montagna è in mano di questa, e pertanto con insistenza ne ho raccomandato l'aumento degli organici, per affrettare quelle sistemazioni che possano permettere al maggior numero di montanari di rimanere là dove sono nati.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il processo verbale della seduta precedente s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brezzi per giorni 5; Casanuova per giorni 1; De Martino Giacomo per giorni 5; Fracassi per giorni 6; Schanzer per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Preseatazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dare lettura di un disegno di legge comunicato alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Dal Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro dell'interno:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212, riguardante l'istituzione del posto di Direttore dell'Istituto di Sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica (498).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (N. 495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul bilancio di grazia e giustizia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia.* Onorevoli senatori, nell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'imminente anno finanziario, l'Alta Assemblea si trova in possesso di una ampia e meditata relazione della sua Commissione di finanza, la quale ha messo in evidenza la complessa attività di questo ramo d'amministrazione ed ha toccato quasi tutti i problemi di maggiore interesse. A questa indagine si è accompagnata una discussione elevata e serena, a cui hanno partecipato autorevoli membri del Senato, discussione la quale ha dimostrato ancora una volta la vigile cura con cui il Senato segue gli sviluppi dell'Amministrazione della giustizia. Al relatore senatore Raimondi, che ha portato il contributo della sua lunga esperienza di alto magistrato e del suo lucido intelletto nell'esame del bilancio, e agli illustri senatori che sono intervenuti nella discussione, con importanti rilievi e con interessanti suggerimenti, esprimo anzitutto la mia gratitudine e il mio plauso.

Sono lieto, intanto, che il relatore abbia riconosciuto lo sforzo che è stato, per questo anno, compiuto per comprimere le spese a quel limite minimo che è consentito dalla necessità di mantenere tutti i servizi nella loro

piena efficienza; e che egli abbia portato un elogio, che tornerà certo gradito, a quanti, magistrati e funzionari dai maggiori gradi ai minori, hanno dedicato e dedicano la loro attività all'alto e delicato ufficio.

Anche nell'Amministrazione della giustizia, non meno che in tutte le altre amministrazioni dello Stato, si sente viva la passione di mantenere e di accrescere quel vigoroso impulso di nobiltà di vita che è stato immesso nello Stato dalla Rivoluzione delle camicie nere; e perciò tutti si sono dimostrati pronti ai necessari sacrifici, e tutti si sono dedicati e si dedicano al pieno adempimento del loro dovere.

La forza dello Stato fascista non si scompagna, anzi si potenzia e si realizza principalmente con l'attuazione di una ferma e serena giustizia. Il Duce ha riconosciuto che « gli uomini hanno bisogno della sicurezza e della giustizia »; e ha aggiunto che « il popolo vuole essere certo che la mano che sa impugnare la spada con inesorabilità, sa anche essere di estrema sensibilità quando maneggia la bilancia della giustizia ».

E lo Stato fascista, dando agli Italiani l'orgoglio di sentirsi cittadini di uno Stato forte e potente, vuole che essi sentano di essere sempre difesi e protetti.

Vi era un campo che nella civiltà moderna sembrava ancora chiuso all'opera attiva della giustizia dello Stato: un campo in cui ancora dominava e si riteneva legittima l'autodifesa disordinata e anarcoide degli individui e dei gruppi. Ebbene: anche in questo campo lo Stato fascista ha voluto che la giustizia dello Stato sovrano esercitasse la sua funzione benefica; onde alle serrate, agli scioperi, alle lotte incessanti fra i gruppi si è sostituita oggi l'opera della Magistratura del lavoro, che ha mostrato di sapere degnamente assolvere questi nuovi compiti ad essa affidati.

Il sentimento della giustizia, così profondamente diffuso nel popolo italiano, è fatto proprio dallo Stato fascista per il quale « la giustizia non è una vana formula ma un programma politico concreto »; programma che il Duce vuole attuato e che noi fedelmente attueremo.

La relazione chiara e nitida della Commissione di finanza ha reso più semplice il mio compito, dispensandomi dal trattenermi sui

vari servizi ai quali attendono gli uffici del Ministero, diretti tutti con molta diligenza da magistrati espertissimi, la collaborazione dei quali è per me assai preziosa.

Io mi limiterò pertanto a poche dichiarazioni di carattere generale, anche in risposta ai rilievi dei diversi oratori.

Osserverò soltanto, in via generale, che questa elevazione della giustizia è dovuta anche alla profonda trasformazione legislativa che è stata compiuta in questi anni, e che è tuttora in corso, sotto l'alta direttiva del Duce.

Per questa trasformazione legislativa basterà ricordare: la legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, con la quale si è ricostituita l'unità del Gabinetto, e si è fissata la posizione costituzionale preminente del Primo Ministro, Capo del Governo, cui spetta l'indirizzo generale politico dello Stato; quindi la legge sul Gran Consiglio, che ha dato giuridico riconoscimento ad una delle più grandi istituzioni sorte dalla Rivoluzione del 1922; la legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, che consente al Governo l'esercizio della sua attività normativa nell'ampia zona che gli è propria; e poi ancora: la legge elettorale, che consentì di risolvere il problema della rappresentanza politica fondandola sulla organizzazione produttiva della Nazione; la legge sulla disciplina delle varie professioni, per cui si è data autonomia e vigore, nell'ambito dello Stato, alle categorie professionali chiamate a dirigere le attività più delicate della vita intellettuale; la legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, che, oltre a risolvere il problema più grave della vita contemporanea, quello, cioè, della collaborazione delle classi, ha posto la organizzazione della società italiana sulla base professionale, dando luogo all'ordinamento dello Stato corporativo.

Parte importante poi del programma legislativo del Governo fascista è la formazione dei nuovi Codici, che rispecchino le mutate condizioni della vita italiana. La riforma penale, già portata a compimento, ha rinvigorito i poteri dello Stato contro la delinquenza, specialmente quella più pericolosa, che attenta alla compagine politica e sociale della Nazione; ha stabilito, accanto ai mezzi puramente repressivi e propriamente penali, le misure di

sicurezza; mentre il nuovo Codice di procedura penale intende ad assicurare la massima celebrità nei giudizi.

Nel quadro delle riforme realizzate dal Fascismo merita di essere ricordata l'avvenuta unificazione del supremo organo giurisdizionale del Regno; mentre altre importanti riforme, nei vari campi della vita giuridica, sono state compiute o sono in corso.

La complessa attività legislativa del Regime e l'urgenza delle provvidenze, a cui deve soddisfare di momento in momento, possono spiegare quelle imperfezioni, nella redazione tecnica delle leggi, che sono state rilevate dal relatore e dai senatori Giannini e Berio. L'ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia compie un lavoro assiduo per la revisione degli atti legislativi sottoposti al suo esame; e confido che sarà in grado di adempiere sempre meglio al suo compito, confortato, come sono, dalla cordiale collaborazione dei miei colleghi. Come ho già accennato all'altro ramo del Parlamento, non è questa materia che, nelle sue deprecabili deficienze, possa essere sanata con la creazione di nuovi organi, bensì con l'aumentare la sfera d'azione di quelli esistenti.

D'altra parte non è vero che la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sia rimasta senza risultato. Essa resta legge fondamentale del Regime, e il suo valore può essere segnato anche dalle cifre; poichè sta di fatto che i decreti-legge che nell'anno 1925 erano saliti al numero di 999, nell'anno 1926 erano già ridotti a 632, mentre più forti riduzioni ebbero negli anni successivi, con qualche cenno a risalire soltanto nel 1934, ma, in una misura sempre ridotta, poichè anche in quest'anno non superarono il numero di 374.

Come ho esposto nell'altro ramo del Parlamento, è mia convinzione che un ordinamento razionale in questa materia si potrà avere solo con la riforma costituzionale. Molte delle materie, che oggi formano oggetto di decreti-legge, potranno avere la loro disciplina opportuna nelle norme corporative che, sotto il controllo del Comitato corporativo centrale, sostituito per questo riguardo al Consiglio nazionale delle Corporazioni, daranno regola sicura al vasto campo della produzione.

Mi soffermo brevemente su alcuni provvedimenti legislativi, che sono stati discussi nella

relazione della Commissione di finanza e da alcuni oratori.

Indubbiamente è vivamente attesa, come hanno accennato il relatore e i senatori Giannini e Berio, una riforma della legge sulla espropriazione. La vecchia legge del 1865, che dovrebbe regolare tutte le espropriazioni per causa di pubblica utilità con criterio uniforme, ne regola solo una parte, perchè molte categorie di espropriazioni si svolgono sotto la disciplina di leggi speciali, che si sono accavallate le une sulle altre, con criteri diversi, che si risolvono poi in una diversità di trattamento non giustificato.

Fu nominata nel 1926 una Commissione per predisporre una nuova legge; ma il progetto relativo non ebbe l'unanimità dei consensi, essendosi manifestate due opposte tendenze nel seno stesso della Commissione. Il provvedimento, che interessa quasi tutte le amministrazioni dello Stato, sarà ripreso in esame col proposito di superare le difficoltà che fino a questo momento hanno impedito il compimento della riforma legislativa.

È stato anche discusso lungamente in quest'aula il problema della legge sulla cittadinanza. Risulta di fatto che numerose leggi particolari hanno ritoccato la legge generale 13 giugno 1912, n. 555, sicchè può essere giustificato il voto qui espresso per una legge organica completa, che si sostituisca alla molteplicità dei provvedimenti; e, per questo fine, fu presentato al Senato un disegno di legge che non ebbe poi seguito, ma che potrà forse utilmente essere ripreso.

Quanto ai dubbi manifestati dal senatore Giannini sulla opportunità e sulla portata del decreto-legge 1º dicembre 1934, n. 1997, che ha apportato una nuova modificazione, mi limiterò a dire che essi sono stati pienamente chiariti dal discorso del senatore Berio, relatore per questo provvedimento.

È vengo ora alla riforma dei Codici, che ha avuto larga discussione da parte del relatore e da parte dei senatori Piola-Caselli e Giannini. Come ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, si sta ora elaborando, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Commissione Reale, il testo definitivo del primo libro, da sottoporre alla Commissione parlamentare.

È noto che il Governo ha già avuto con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, la facoltà di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del nuovo Codice civile. Pertanto, dopo che la Commissione parlamentare avrà esaminato il progetto definitivo del primo libro, si potrà valutare se appaia conveniente di pubblicarlo separatamente, o non sia più opportuno attendere che gli altri libri del Codice siano pronti per essere pubblicati tutti insieme.

Ma più urgente di ogni altra è la riforma del Codice di procedura civile su cui ha portato la sua particolare attenzione il senatore Piola-Caselli. È stato già elaborato un progetto preliminare del primo libro, compilato da un valoroso processualista. Esso costituirà la base per la riforma che è mio proposito di affrettare, perchè il bisogno di una legge processuale moderna è vivamente sentito, ed è condizione necessaria perchè le fatiche della nostra magistratura conseguano appieno quei risultati, che talvolta non sono pienamente raggiunti a causa appunto dei difetti della procedura.

Le necessità di sfrondare il procedimento, di renderlo più semplice e rapido, di dare maggiori poteri di iniziativa al giudice, dovranno indubbiamente informare la riforma, la quale dovrà ispirarsi alle più pure tradizioni italiane, organizzare un sistema di norme dirette al fine di eliminare i litigi inconsistenti, evitare le lungaggini, specialmente se dipendenti da indolenza dei difensori, ed affrettare il corso delle istruttorie. Nè certo va omissa la necessità di conferire al giudice adeguati poteri ordinatori e disciplinari, per metterlo in condizione di invigilare la condotta delle parti, dirigere con autorità le istruttorie, assicurare, in una parola, l'ordinato svolgimento del processo.

Per ciò che riguarda la riforma del Codice di commercio, su cui si sono intrattenuti il senatore Giannini e il senatore Brogna, desidero osservare che il Regime non è rimasto inoperoso. La parte relativa alla cambiale e all'assegno bancario è stata sostituita dalle due leggi approvate con Regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, e 21 dicembre 1933, n. 1736, emanati in seguito alle Convenzioni internazionali di Ginevra. La materia del fallimento subì radicali riforme con il decreto-legge 15 luglio 1930. Provvedimenti particolari furono

emanati in materia di società. Ma è certo che queste innovazioni non bastano; e gli studi per una riforma più completa non sono stati abbandonati.

Indubbiamente la riforma del Codice di commercio è tra quelle che più risente l'influenza delle trasformazioni profonde di carattere economico e politico della Nazione. I rapporti tra il diritto commerciale e l'ordinamento corporativo sono innegabili. Il mutamento della struttura economica nazionale non può non riverberarsi sulla disciplina dei rapporti del commercio, e la distribuzione stessa dei produttori in categorie non sarà senza influenza sulla regolamentazione dei commercianti. La disciplina corporativa della produzione e degli scambi farà atteggiare in modo diverso alcuni gruppi di rapporti e specialmente quelli tra categorie.

È manifesto pertanto che istituti fondamentali del Codice di commercio siano da considerare sotto aspetti particolari. Così, per esempio, una riforma organica delle società commerciali dovrà dare rilievo particolarmente al lato pubblicistico della disciplina di questi enti, i quali, da una parte, assorbono il risparmio, che è ricchezza della Nazione e, dall'altra, costituiscono i più forti organismi produttivi, i quali, prima e più ancora degli altri, devono svolgere la loro attività secondo le superiori direttive unitarie che convogliano le forze del Paese.

Ma queste considerazioni, se da un lato rendono più evidente la necessità della riforma, dall'altro devono consigliare molte cautele. La formazione di un Codice implica che le linee delle riforme siano nettamente determinate, perchè solo allora è possibile la formulazione di norme precise e sicure, che abbiano sufficiente stabilità e possano in modo del tutto organico regolare la materia. Onde, mentre si è ancora nel pieno sviluppo dell'ordinamento corporativo e mentre le forme della nuova economia nazionale vanno delineandosi, potrebbe essere ancora prematuro pretendere di dettare norme definitive per una riforma, che deve adeguarsi perfettamente al nuovo ordinamento economico corporativo.

Dirò al senatore Giannini che proseguono anche gli studi per la riforma del Codice marittimo, riforma egregiamente preparata dalla

Commissione Reale, con pieno riguardo alla nobilissima tradizione del nostro Paese, il quale ha storicamente il vanto di avere creato questa parte del diritto. Tuttavia non si dimentichi che il Codice marittimo è, per natura sua, collegato con quello relativo al commercio.

L'opera di rinnovamento della legislazione generale contenuta nei Codici è un'opera necessariamente lenta, perchè involge problemi tecnici giuridici delicatissimi. Ma questa opera procede senza interruzioni, e sarà nuovo titolo di gloria per l'Italia nostra, la quale saprà esprimere nei suoi Codici un sistema compiuto di legislazione, ispirato ai principî politici, sociali e morali, che sono l'essenza della dottrina del Fascismo insegnata dal Duce. I nuovi Codici saranno, nei secoli, i Codici del Fascismo, i Codici di Benito Mussolini.

Passo ora ad occuparmi di ciò che riguarda più direttamente il funzionamento della giustizia.

In questo rapporto, emerge l'opera assidua della magistratura, che compie il suo lavoro fra difficoltà non lievi, determinate soprattutto dalla ristrettezza dei mezzi.

I due rami della giustizia civile e della giustizia penale sono egualmente delicati e richiedono del pari doti particolarissime, sebbene di carattere alquanto diverso. Onde è necessario che la destinazione dei magistrati all'uno e all'altro ramo sia fatta oculatamente, tenendo, cioè, conto delle attitudini e della preparazione di ciascuno. Bisogna energicamente respingere un vecchio pregiudizio per cui la destinazione al ramo penale era riguardata con minor favore, creandosi così una situazione di disagio.

Non si deve dimenticare che nel magistero penale è riposta la tutela della stessa esistenza della Nazione.

Si innesta qui il problema dell'ordinamento giudiziario, che è stato ampiamente discusso dal relatore e dal senatore Giampietro. Non si può negare la difficoltà di adottare un sistema perfetto per la scelta dei migliori; ma non oserai convenire nella opinione del senatore Giampietro sull'opportunità di una immediata riforma, dopo che il sistema vigente circa le promozioni nella magistratura è stato attuato da appena due anni.

Tra i problemi generali che riguardano la funzione giurisdizionale dello Stato il relatore

ha menzionato quello del regolamento di competenza tra le varie giurisdizioni dello Stato, ricordando un'antica proposta, ripresa recentemente, per la creazione di una così detta «Corte suprema delle competenze».

Su questo argomento fu espresso il pensiero del Governo nell'altro ramo del Parlamento.

Il problema del regolamento di competenza fra le varie giurisdizioni fu risolto in Italia con la legge 31 marzo 1877, n. 3761, che affidò alle Sezioni unite della Corte di cassazione la funzione regolatrice della competenza di tutti gli organi giurisdizionali del Regno. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno esercitato egregiamente questa funzione, e nessuna ragione potrebbe esservi per adottare una soluzione diversa con la costituzione di una «Corte suprema delle competenze», la quale non farebbe che complicare ulteriormente le cose e moltiplicare le difficoltà presenti. Le quali difficoltà non derivano dalla mancanza di un organo regolatore delle competenze, il quale vi è già, ma dalla pluralità delle giurisdizioni, la quale fa sì che i limiti di competenza fra di esse risultino spesso incerti, e quindi fanno sorgere frequentemente difficili questioni preliminari.

Le difficoltà possono essere attenuate soltanto col ridurre la molteplicità delle giurisdizioni; e perciò il Governo Fascista ha combattuto, fin dalle sue origini, le giurisdizioni speciali, che per il passato erano state create con tanta fecondità.

Era questo uno degli aspetti di quel disordine che imperava prima dell'avvento del Fascismo, allorchè era andato smarrito il senso unitario della sovranità, e ciascuna amministrazione aveva la tendenza a creare propri organi giurisdizionali, da essa dipendenti.

Il Governo fascista ha soppresse molte delle giurisdizioni speciali che esistevano, talune delle quali di data antichissima.

Basterà ricordare, per esempio, oltre la giurisdizione dei probiviri, quella dell'impiego privato, quella dell'emigrazione e poi, ancora, le Commissioni interprovinciali per la decisione delle controversie individuali fra personale e aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, la Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico dello Stato, restituendosi al

Consiglio di Stato la sua piena giurisdizione in questa materia, per non parlare poi di altri organi giurisdizionali che, quantunque di carattere non permanente, non accennavano mai a terminare la propria attività e, con successive proroghe, ne veniva continuamente protratta l'esistenza come, per esempio, il Comitato giurisdizionale per la requisizione e gli approvvigionamenti, la Commissione arbitrale in materia di requisizione e noleggio di navi, il Collegio arbitrale ricupero spese di guerra, il Comitato giurisdizionale per i beni dei sudditi nemici, ecc.

Ma non bastava sopprimere le giurisdizioni speciali esistenti. Occorreva impedire che nuove ne sorgessero; e a questo ha provveduto il Governo fascista con la reintegrazione dell'autorità centrale dello Stato e con le tendenze nettamente totalitarie. Sono convinto che bisogna restare fedeli a queste direttive.

È stata richiamata l'attenzione del Senato sui problemi che riguardano le professioni legali, in quanto affiancano assiduamente l'opera della giustizia e sono soggette alla tutela e al controllo del mio Ministero. Il relatore, senatore Raimondi, si è particolarmente occupato della categoria dei notai, che vantano una tradizione secolare e che sono chiamati a disimpegnare una funzione delicata e importante; mentre i senatori Galimberti e Sandrini hanno parlato con viva sollecitudine della professione degli avvocati e procuratori, che sono veri collaboratori della giustizia.

Il sistema instaurato con la legge 6 agosto 1926, n. 1365, di conferire i posti di notaro in seguito a concorso nazionale, ha dato buona prova poichè consente una rigorosa selezione e dà luogo alla scelta dei migliori. Non si deve dimenticare che l'attività dei notari non è semplice esercizio di libera professione, ma vero svolgimento di pubbliche funzioni sotto il controllo diretto dello Stato. Tale si presenta la funzione dei notari fin da epoche remote, allorchè, sulla base del diritto romano, si profila nella sua genesi storica, come creazione tutta italiana; e tale resta ancora nel diritto nostro, come è passata, per imitazione, nei diritti stranieri. Sull'invocata soppressione delle sedi notarili improduttive, è evidente che ad essa non potrà addivenirsi che nei limiti consentiti dall'interesse superiore delle popolazioni, a cui deve essere assicurato in ogni caso il

servizio notarile; e, quanto alle modificazioni da introdurre nella tabella delle sedi, vi si provvederà a termine di legge, tenendo conto, fra l'altro, delle variazioni verificatesi nello stato delle popolazioni.

L'attenzione della classe notarile è stata di recente particolarmente richiamata sulla Cassa nazionale del notariato, per effetto del decreto 5 maggio 1934 dovuto al mio predecessore, diretto ad assicurare la vitalità finanziaria della Cassa stessa. Nonostante qualche voce discordante, il provvedimento è stato accolto con favore dalla classe dei notari, perchè è apparso giustificato da inderogabili necessità. La riduzione progressiva delle entrate per effetto della diminuzione dei lucri professionali, e l'aumento dell'onere vitalizio per il crescente numero dei notari, non avevano potuto consentire alla Cassa di mantenere il precedente trattamento di quiescenza senza mettersi nella impossibilità di adempiere gli impegni verso i notari che, col tempo, si sarebbero trovati nella condizione di chiedere la pensione. Il provvedimento adottato, dopo maturo studio attuariale, è valso a rendere rassicurante la situazione della Cassa, la quale potrà così continuare a svolgere la sua benefica azione a favore della benemerita classe dei notari.

Per quanto concerne gli avvocati e i procuratori, va ricordato il riordinamento della professione, disposto con il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36. Con essa si è attuata una più stretta aderenza fra la disciplina professionale e l'ordinamento sindacale, sopprimendosi le Commissioni Reali e demandandosi le funzioni agli stessi direttorii dei sindacati di categoria.

Sono convinto che questo provvedimento gioverà al ceto forense e determinerà una migliore organizzazione della professione e un maggiore e più vigile controllo del suo esercizio. Mentre saluto i nuovi organismi creati dal Fascismo e destinati ad ulteriori sviluppi, colgo l'occasione che mi si presenta per ricordare al Senato le benemerite delle antiche Commissioni Reali e dei Collegi professionali, che, per tanti anni e con tanta sollecitudine, hanno accompagnato gli sviluppi e la disciplina di questi organismi e preparato il passo al nuovo ordinamento. (*Benissimo*).

All'onorevole Sandrini dirò, come ho già

accennato nell'altro ramo del Parlamento, che, anche per questa categoria, sono pronte le provvidenze per l'Ente di previdenza creato con la legge 13 aprile 1933, n. 406. Il decreto d'organizzazione è in corso di registrazione e pertanto fra breve sarà possibile iniziare l'azione effettiva dell'Ente.

Mi soffermo con una breve dichiarazione sul tema della riforma penitenziaria di cui hanno lungamente trattato i senatori Raimondi e Giannini. A questo proposito mi sia consentito di constatare che tale riforma è in via di attuazione, senza pregiudizio alcuno del carattere intimidativo della pena.

Il passaggio dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'interno a quello della Giustizia fu uno dei primi atti compiuti dal Regime fascista per affermare un grande principio giuridico-sociale, che si concreta nel riconoscimento che l'esecuzione penale non è pura amministrazione, ma in molti casi vera e propria continuazione della funzione giudiziaria, sia pure con forma amministrativa, per la lotta contro la criminalità.

La successiva legislazione fascista ha sviluppato il concetto di questo primo provvedimento con gli ordinamenti penali e penitenziari, creando l'Istituto del giudice di sorveglianza, che non solo vigila sull'esecuzione delle pene, ma, precisamente nel periodo esecutivo, applica, trasforma e revoca le misure di sicurezza.

Questi nuovi ordinamenti hanno riscosso l'ammirazione generale, sono oggetto di imitazione in molti Paesi, e forse il senatore Giannini, che si è occupato di questi problemi a Ginevra, sa che, anche nella competente sezione della Società delle Nazioni, essi furono vivamente apprezzati, come ebbe a telegrafare S. E. Grandi, allora Ministro degli esteri, al Ministro della giustizia.

Quanto alla realizzazione della riforma, debbo poi segnalare al Senato che torna a lode del mio Ministero, che, pur senza grandi mezzi finanziari, tutta la specializzazione prevista dal Codice penale e dal regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena è un fatto compiuto. Non si sono costruiti molti nuovi stabilimenti, ma quasi tutti quelli esistenti sono opportunamente trasformati e

resi idonei alle nuove esigenze, così che, pur essendosi verificate anche questa volta le difficoltà economiche che resero impossibile la realizzazione della riforma del 1890, le conseguenze sono state diverse, a tutto favore dei nuovi ordinamenti fascisti.

Quanto ai riformatori, faccio notare che quelli amministrati dal mio Ministero o sono giudiziari, e perciò istituiti per misure di sicurezza, o sono case di rieducazione, e perciò destinate ai minorenni travati. Nell'uno e nell'altro caso è evidente la competenza del Ministero di grazia e giustizia.

Ormai può dirsi completa l'organizzazione del lavoro nell'interno degli stabilimenti, perchè la disoccupazione dei condannati nelle case di pena raggiunge, negli ultimi mesi, la percentuale del 2 per cento. Questa magnifica soluzione di un problema, che in tutto il mondo affatica uomini politici e giuristi, ha potuto in Italia essere conseguita mediante la collaborazione fra vari Ministeri, realizzata in una Commissione, istituita presso il mio Ministero, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni e due rappresentanti dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni. Gli studi di questa Commissione, i provvedimenti che essa ha adottato, i temperamenti che ha saputo escogitare hanno reso possibile di dar lavoro ai detenuti senza compromettere in alcun modo l'industria nazionale.

Così la casa di lavoro di Imperia e la casa di lavoro di Venezia sono divenute due stabilimenti perfetti per quanto attiene all'organizzazione del lavoro, anche perchè questo è non solo continuo, ma anche vario, tale cioè da consentire la individualizzazione della esecuzione, ossia l'adeguazione della scelta del lavoro alle attitudini degli internati ed alle occupazioni che gli stessi potranno avere tornando in libertà.

Nella categoria dei condannati si è altresì considerato che occorre tenere in speciale evidenza i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, perchè la scienza penitenziaria unanime ritiene che queste gravi forme di delinquenza possono seriamente combattersi, con speranza di successo, solo facendo acquistare ai condannati l'abito al lavoro.

Particolare preoccupazione ha destato anche il trattamento dei detenuti minorenni, poichè parve che il lavoro potesse avere una influenza decisiva per la loro rieducazione.

Il lavoro all'aperto ha preso uno sviluppo ed un indirizzo che si inquadra nelle più significative attività del Regime, armonizzando la bonifica degli uomini con la bonifica della terra, secondo il programma tracciato, con visione lungimirante, dal Capo del Governo. L'istituto della colonia penale agricola, che era prima fine a se stessa, servirà ora esclusivamente a tenervi i detenuti addetti ai lavori agricoli, che saranno destinati a preparare vaste zone di terreno allo sfruttamento successivo da parte di liberi lavoratori che vi vengono immigrati da altre regioni d'Italia. I detenuti, intanto, compiuta l'opera di trasformazione di una determinata zona, passano poi a valorizzare altri tenimenti, e così il lavoro penale rieduca i condannati ed assolve una funzione sociale di altissimo interesse.

Nello scorso novembre si è avuta una prima realizzazione del nuovo programma, perchè la colonia penale di Cuguttu, redenta dall'opera dei reclusi, è stata consegnata all'Ente autonomo ferrarese in presenza di S. A. R. il Principe Ereditario e di tutta la popolazione agricola, festante ed ammirata per l'opera compiuta. La colonia penale è stata ribattezzata col nome di «Azienda agraria Maria Pia di Savoia» e vi hanno preso alloggio 12 famiglie rurali del ferrarese, costituenti complessivamente un aggregato di 82 persone. Presto seguirà la consegna delle colonie penali agricole di Castiadas e di Isili, ove potrà collocarsi un notevole numero di famiglie, mentre si organizza la colonia agricola di Nisida.

Nel campo della giustizia civile l'onorevole relatore e il senatore Piola-Caselli hanno messo in rilievo il fatto confortante della diminuzione delle liti. Della riforma del procedimento che potrà sveltire il giudizio ho già accennato.

Per quanto riguarda la procedura fallimentare il Governo, con la legge 10 luglio 1930, n. 995, ha apportato ad essa notevoli modificazioni, consentendo maggiori poteri al giudice, e stabilendo una più rigorosa responsabilità da parte del curatore.

Certo anche la riforma del 1930, che nella

intenzione del Governo aveva una finalità sperimentale, è suscettibile di ulteriori perfezionamenti, ma si può certamente affermare che essa, nel suo complesso, rappresenta un notevole progresso rispetto alle norme anteriori.

Naturalmente nel riesame della delicata materia fallimentare non potrebbe essere omissa quanto riflette il problema degli amministratori giudiziari. Riguardo a questi si esercita intanto continua ed attenta la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. A questo proposito devo ricordare che, in oltre due anni, i procedimenti disciplinari iniziati contro di essi sono stati 47, dei quali 27 già definiti mentre gli altri sono ancora in istruttoria. Per 9 dei procedimenti definitivi è stata pronunciata dichiarazione di proscioglimento e, quanto agli altri, per 7 soltanto è stata inflitta la cancellazione dal ruolo, per 3 la pena della sospensione, per 7 quella della censura e per uno il semplice avvertimento. Ora, se si rapportano queste cifre al numero degli amministratori giudiziari, i quali sono circa quattromila, si può concludere che la legge del 1930, istituendo gli amministratori giudiziari, non è venuta del tutto meno alle sue finalità.

Quanto all'attività della Magistratura del lavoro, è giusto constatare che le regole previste dalla legge per le controversie collettive hanno avuto, fortunatamente, scarsa rilevanza. Dico «fortunatamente» perchè ciò dimostra a quale elevata concezione dei propri compiti il Regime fascista abbia fatto assurgere le associazioni sindacali. Queste invero, abbandonate le viete posizioni della difesa ad oltranza degli interessi di categoria che caratterizzavano il comportamento delle organizzazioni di classe dei vecchi partiti, di fronte ai vari problemi sottoposti al loro esame facilmente riescono a trovare la soluzione più equa, atta a conciliare tutti gli interessi delle varie categorie rappresentate. Ciò è possibile in quanto, al di sopra di questi interessi particolari, è sempre presente alla mente dei dirigenti il superiore interesse della Nazione. La organizzazione sindacale corporativa funziona così «in vista dei fini superiori della Nazione e, in subordinata, per il benessere dei singoli individui che la compongono».

Nondimeno, tutte le volte che l'autorità giudiziaria è stata chiamata, in funzione di Magistratura del lavoro, ad occuparsi della risoluzione di controversie collettive del lavoro, essa si è dimostrata pienamente meritevole della grande fiducia in essa riposta dal Governo fascista.

Ma laddove intensa è stata l'opera della autorità giudiziaria è nella risoluzione delle controversie individuali. L'onorevole senatore Raimondi ha fornito una serie di dati statistici del più grande interesse. Egli ha però acutamente avvertito che il numero delle controversie del lavoro non deve in alcun modo impressionare e tanto meno deve essere considerato quale manifestazione di attriti fra le categorie professionali. Tuttavia la efficace azione conciliativa da parte delle associazioni potrà contenere il numero di tali vertenze, specialmente ora che il nuovo regolamento processuale per la risoluzione delle controversie individuali, approvato con Regio decreto 24 maggio 1934, n. 1073, ha ancora di più valorizzato tale opera conciliatrice, stabilendo che quando l'oggetto della controversia non superi una determinata somma, che è stata fissata nella cifra abbastanza elevata di lire cinquecento, il verbale di conciliazione della vertenza si considera titolo esecutivo. Negli altri casi il verbale ha lo stesso valore di una scrittura privata, le cui firme siano state autenticate.

Queste e le altre notevoli innovazioni introdotte nel nuovo ordinamento processuale del 1934 varranno a rendere sempre più celere la risoluzione di queste controversie, attuando così il supremo ed inderogabile comandamento del Duce, secondo cui « la giustizia per essere efficiente deve essere comoda e rapida, cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppo complicate procedure, e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile ».

È la Magistratura italiana si sforzerà, ne sono sicuro, fino alla abnegazione, di rendere giustizia a chi l'attende « nel più breve tempo possibile ».

Poco mi rimane a dire sulla giustizia penale.

L'onorevole relatore ha rilevato che il funzionamento della giustizia anche in questo ramo procede dovunque in modo lodevole, nei tribu-

nali e nelle Corti d'appello, pur avendo fatto qualche riserva per le preture, principalmente perchè al relatore stesso sembra eccessivo attribuire alla cognizione di detto magistrato delitti di una certa gravità.

Il relatore ha poi fermata la sua attenzione sul funzionamento della Corte d'assise e, dopo avere ricordato le varie opinioni manifestate in proposito, ha finito con l'esprimere il convincimento della perfetta rispondenza dell'istituto alle esigenze della giustizia, a condizione che si proceda con la dovuta oculatezza nella scelta degli assessori. Io convergo pienamente intorno a ciò. Purtroppo assai spesso avviene che gli inconvenienti, che si fanno risalire agli istituti, devono invece farsi risalire alla insufficienza degli uomini.

Ma non soltanto la scelta degli assessori deve essere assai oculata, in modo che siano chiamati all'altissimo ufficio persone che posseggano al sommo grado i requisiti che la legge richiede, ma occorre anche la maggiore oculatezza nella scelta del Presidente, dovendo questa ricadere su magistrato di alto e riconosciuto prestigio.

Relativamente all'andamento generale della delinquenza, così come esposti innanzi all'altro ramo del Parlamento, devo ripetere con senso di vivo compiacimento come sia stata rilevata una generale diminuzione, che in molti luoghi segna un miglioramento anche dal punto di vista della qualità dei reati.

Sono invece in aumento, così come si desume anche dai discorsi inaugurali dei procuratori generali, le contravvenzioni. Ciò del resto si spiega facilmente.

Questo aumento dipende dall'incremento delle attività sociali, dalla congerie delle leggi e dei regolamenti, e particolarmente dall'accurata vigilanza e repressione che si esercita da parte degli agenti, e specialmente da parte delle Milizie specializzate.

La diminuzione dei delitti è manifestamente dovuta alla maggiore educazione del popolo, conseguita mercè l'opera assidua ed illuminata delle organizzazioni del Partito.

Così dicasi per i delitti contro la pubblica amministrazione (specialmente per il reato di resistenza ed oltraggio a pubblici ufficiali), per i delitti contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica, contro la fede pubblica,

contro l'economia pubblica, contro la moralità ed il buon costume e contro la persona.

In ordine ai gravi reati di sangue è notevole la diminuzione verificatasi nei distretti di Roma, di Trieste, di Genova, e di Torino. A Firenze la percentuale degli omicidi si ridusse quasi alla metà rispetto all'anno precedente.

Quanto ai furti sono in diminuzione specie nei distretti di Aquila, Venezia, Palermo e Firenze.

Dinanzi all'altro ramo del Parlamento mi sono soffermato in modo particolare sul reato di procurato aborto, e su quello di procurata impotenza alla procreazione. Ripeto anche qui che l'autorità giudiziaria persegue con prontezza e rigore tali forme di criminalità, che insidiano l'opera del Governo Nazionale per l'incremento demografico ed offendono al tempo stesso la sanità morale ed il rigoglioso sviluppo del nostro popolo.

Onorevoli senatori!

A conclusione di queste brevi dichiarazioni desidero rinnovare il mio preciso e fermo intendimento di attuare, per quanto è possibile, e al più presto, un sistema di maggiore rapidità nella definizione dei procedimenti penali sia nella istruzione che nei giudizi. La funzione della giustizia tanto più sarà efficace quanto più sarà sollecita.

L'opera rivoluzionaria del Regime, anche per questo verso, è ricca d'insegnamenti.

La magistratura italiana, uniformandosi a questo insegnamento ed alle mie precise direttive, darà prova di squisita comprensione; dimostrerà di essere animata dalla ferrea volontà di secondare con tutte le sue forze la immane, diuturna fatica del Duce, che non ha altra mira se non quella di aumentare la potenza ed il prestigio del popolo italiano. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero

di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1935-36 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo massa generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella D e E).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni » (N. 367-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni ».

A questo disegno di legge sono stati appor-
tati degli emendamenti concertati fra la Com-
missione ed il Governo. Se non vi sono osser-
vazioni in proposito, s'intende che la discus-
sione e la votazione avranno luogo sul testo
emendato.

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido
di dare lettura dell'articolo unico del disegno
di legge.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istitu-
zione e il funzionamento del tribunale per i
minorenni, con le seguenti modificazioni:

*Il 2° comma dell'articolo 4 è sostituito dal
seguito:*

Al procuratore del Re presso il tribunale
per i minorenni spetta di promuovere ed eser-
citare l'azione penale per tutti i reati com-
messi dai minori degli anni 18 nel territorio
della corte di appello o della sezione di corte
di appello in cui è istituito il tribunale per i
minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti
i rapporti, i referti, le denunce, le querele,

le istanze e le richieste concernenti reati
commessi dai minori degli anni 18.

*All'articolo 12, 1° comma, le parole: ogni
quinquennio sono sostituite dalle altre: ogni
triennio.*

*Il 1° comma dell'articolo 32 è sostituito dal
seguito:*

Sono di competenza del tribunale per i mi-
norenni o del presidente di esso i provvedi-
menti che le leggi vigenti deferiscono alla
competenza del tribunale o del presidente re-
lativi: all'esercizio della patria potestà o della
tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223,
233, 271 e 279 del codice civile; alla impugna-
zione avverso la deliberazione del consiglio di
famiglia, nella ipotesi preveduta nell'articolo
278; alla interdizione del minore emancipato
o del minore non emancipato nell'ultimo anno
della minore età, preveduti negli articoli 324
e 325 dello stesso codice; all'esercizio del com-
mercio da parte dei minori, indicati negli ar-
ticoli 12 e 15 del codice di commercio; all'am-
missione nei manicomi degli alienati minori
degli anni 21 e al loro licenziamento dai ma-
nicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3
della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208, del 5 settembre 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE I.

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA
SERVIZI AUSILIARI

Art. 1.

ISTITUZIONI DEI CENTRI DI RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI

In ogni sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello sono istituiti, in unico edificio, un riformatorio giudiziario, un riformatorio per corrigendi, un carcere per minorenni, nonchè un centro di osservazione per minorenni organizzato dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Il complesso di questi istituti ha nome: « Centro di rieducazione dei minorenni ».

Nello stesso edificio funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di corte d'appello per i minorenni.

Art. 2.

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

In ogni sede di corte d'appello, o di sezione di corte di appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato, avente grado di consigliere di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia.

Art. 3.

COMPETENZA TERRITORIALE

Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte d'appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito.

Art. 4.

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore del Re o di sostituto procuratore generale di corte d'appello.

Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel distretto della corte d'appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore del Re sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

Art. 5.

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE
DELLA CORTE D'APPELLO PER I MINORENNI

Sull'appello dalle decisioni del tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto Reale di approvazione delle tabelle giudiziarie.

La sezione funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i requisiti prescritti dall'articolo 2, che sostituisce uno dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitarono funzioni nei tribunali per i minorenni.

Art. 6.

NOMINA DEI COMPONENTI PRIVATI

I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di corte d'appello per i minorenni sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro guardasigilli. È ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della corte d'appello per i minorenni.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al primo presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 11 del

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.

La funzione è gratuita.

Art. 7.

GIUDICE DI SORVEGLIANZA CONSIGLIERE DELEGATO GIUDICE DELLE TUTELE; CONSIGLI DI PATRONATO

Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di corte d'appello per i minorenni.

Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra previste nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal primo presidente della corte d'appello.

Il presidente e il procuratore del Re del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale del capoluogo della corte d'appello o della sezione di corte d'appello.

Art. 8.

CENTRI DI OSSERVAZIONE

I centri di osservazione, organizzati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, sono destinati a raccogliere e ospitare i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario e di internamento in un riformatorio per corrigendi.

Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il ricupero alla vita sociale.

Il Consiglio direttivo dei centri di osservazione è presieduto da un magistrato designato dal Guardasigilli e nominato dal Ministro per l'interno.

PARTE II.

COMPETENZA PENALE

Art. 9.

DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA

Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che, secondo le leggi vigenti, sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

La disposizione non è applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale presso la corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda separatamente.

Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.

Art. 10.

RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI AL PRETORE

Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per l'entità del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficoltà del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alla sede del tribunale, può, con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento.

Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.

Art. 11.

FORME DEL PROCEDIMENTO INDAGINI SULLA PERSONALITÀ DEL MINORE

Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.

Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della corte d'appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta.

Art. 12.

DIFESA DEI MINORENNI

La difesa degli imputati avanti il tribunale per i minorenni e la sezione di corte d'appello per i minorenni, può essere esercitata solo da professionisti iscritti in un albo speciale, che è formato ogni quinquennio dai capi della corte d'appello.

La scelta deve cadere su professionisti che, per la loro cultura e per la loro attività sociale, sono reputati idonei alla comprensione dell'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale.

Durante l'istruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico ministero può autorizzare il difensore a conferire con l'imputato minorenni detenuto. Dopo la richiesta di citazione il difensore può conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.

Art. 13.

ISTRUZIONE

Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.

Quando occorre una perizia è ordinata dal pubblico ministero ed eseguita secondo le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto applicabili.

Quando è necessario uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 301 del codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del procedimento, il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni che provvede in camera di consiglio.

Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia gli altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore, e giudica sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione.

Art. 14.

DEFINIZIONE DELL'ISTRUZIONE

Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere, anche per il motivo che possa applicarsi il perdono giudiziale, trasmette gli atti con le opportune richieste al tribunale per i minorenni, il quale delibera in camera di consiglio.

Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia sentenza di non doversi procedere; se crede necessari ulteriori atti, dispone che il pubblico ministero li compia; se crede doversi rinviare il minore a giudizio, ordina con decreto la citazione per il dibattimento.

Art. 15.

IMPUGNAZIONI E ALTRI PROVVEDIMENTI

Alla sezione di corte d'appello per i minorenni, in camera di consiglio, è devoluto il giudizio sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni.

Alla stessa sezione di corte d'appello sono devoluti i provvedimenti di competenza della sezione istruttoria nella ipotesi di dubbi sulla identità dell'imputato, sorti nel giudizio di cassazione, nonchè in materia di estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di rogatorie.

Art. 16.

UDIENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di corte d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenire, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dell'im-

putato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale Comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nonché i rappresentanti di Comitati per l'assistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serietà ed efficienza.

Il presidente può disporre che l'imputato sia allontanato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa.

Art. 17.

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONTUMACIA DEI MINORENNI

Il decreto di citazione dei minori degli anni 18 è notificato per conoscenza anche agli esercenti la patria potestà o la tutela.

Quando il tribunale o la sezione di corte d'appello dispone, a norma dell'articolo 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato, può condannare l'esercente la patria potestà o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al pagamento di una somma da lire 100 a 2000 a favore della Cassa delle ammende, se non è dimostrato che egli non potette impedire la mancata comparizione del minore.

Art. 18.

PERIZIA NEL DIBATTIMENTO

Quando occorra durante il dibattimento una perizia od occorranò chiarimenti su di una perizia già eseguita nella istruzione, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

Se non è possibile esporre il parere immediatamente, il tribunale rinvia il dibattimento, e, se gli accertamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove occorra, che questi sia ricoverato in un riformatorio giudiziario, in un manicomio giudiziario o in un centro di osservazione; prescrive il termine entro il quale l'esame deve essere compiuto; e fissa la data in cui il dibattimento deve essere ripreso.

Le parti hanno facoltà di presentare un loro consulente tecnico senza che l'esercizio di questa facoltà possa comunque influire sul corso del dibattimento.

All'udienza di ripresa del dibattimento il perito e i consulenti tecnici presentano le loro conclusioni ed osservazioni per iscritto, e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.

Art. 19.

PERDONO GIUDIZIALE

Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire 15.000, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14, sia nel giudizio.

Art. 20.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire 15.000.

Art. 21.

LIBERAZIONE CONDIZIONALE

La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 può essere ordinata dal Ministro in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

Il Ministro può stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della libertà vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario se è tuttora minore degli anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se è maggiore di tale età.

Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della pena.

Art. 22.

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA LIBERAZIONE DEI MINORI

La liberazione del minore dalle carceri, anche a seguito di libertà provvisoria, dalle case di pena, dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, deve essere comunicata dal procuratore del Re al tribunale per i minorenni perchè esamini se sia necessario il provvedimento di cui all'articolo 25.

Art. 23.

LIBERTÀ VIGILATA

Presso il tribunale per i minorenni è tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione o all'assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata.

Prima d'iscrivere le persone o gli istituti nell'elenco, il tribunale assume informazioni sulla loro moralità, disinteresse e condizioni economiche.

Quando viene disposto l'affidamento del minore, sottoposto a libertà vigilata, ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ai tutori, ovvero alle persone o agli istituti iscritti nell'elenco suddetto, il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva indicata nell'articolo 649 del codice di procedura penale, e la sorveglianza sul minore è esercitata dalle stesse persone e dagli stessi istituti, ai quali i minori vengono affidati, sotto l'immediato controllo del giudice di sorveglianza.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale il giudice di sorveglianza segna le linee direttive dell'assistenza e della vigilanza, alle quali il minore deve essere sottoposto.

Le condizioni prescritte devono essere rivedute ed eventualmente modificate, secondo appare necessario dai risultati conseguiti dall'opera di riadattamento del minore, il quale deve essere frequentemente interrogato dal giudice di sorveglianza.

Se i risultati non sono soddisfacenti, il giudice di sorveglianza ordina l'internamento del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 24.

RIABILITAZIONE

Quando il minore, già condannato per reati, ha compiuto gli anni 18 e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pene o di misure di sicurezza, il tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su richiesta del pubblico ministero, su domanda dell'interessato e anche d'ufficio in camera di consiglio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nella officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni quali l'Opera nazionale Balilla, i Fasci giovanili di combattimento, l'Opera nazionale del dopolavoro e le associazioni sportive.

Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale dichiara la riabilitazione.

Questa fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti penali delle condanne riportate dal minore, preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

Se appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare l'indagine al compimento del 21° anno del minore.

Il tribunale provvede con sentenza senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potestà o la tutela e il minore.

Il provvedimento di riabilitazione è annotato nella sentenza o nelle sentenze di condanna ed è iscritto nel casellario giudiziario. Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di nascita e dell'abituale dimora del minore.

Dichiarata la riabilitazione nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minore anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimenti penali.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del codice penale.

Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'articolo 600 del codice di procedura penale.

PARTE III.

COMPETENZA AMMINISTRATIVA

Art. 25.

ASSEGNAZIONE DEI TRAVIATI AI RIFORMATORI PER CORRIGENDI

Quando un minore degli anni 18, per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamiento e appaia bisognevole di correzione morale, l'autorità di pubblica sicurezza, il procuratore del Re, i genitori, il tutore, il curatore, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, l'Opera nazionale Balilla, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, assunte le opportune informazioni, ordina, con decreto motivato insindacabile, che il minore venga internato in un riformatorio per corrigendi.

Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio senza intervento di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minore e l'esercente la patria potestà o la tutela.

Il Ministero di grazia e giustizia assegna il minore ad un riformatorio governativo o a un riformatorio gestito da pubbliche istituzioni, con le quali abbia stipulato apposite convenzioni.

Le rette di mantenimento nei riformatori sono a carico dei genitori o degli ascendenti. Se mancano genitori e ascendenti, gli esercenti la tutela sono tenuti a rimborsare tali rette quando il patrimonio del minore lo consente.

Il tribunale, prima di disporre l'assegnazione di un minore al riformatorio, può affidarlo ad una delle persone o istituti indicati nell'articolo 23, perchè ne curi l'educazione. In tal caso ogni tre mesi il minore sarà interrogato da un componente il tribunale per gli opportuni accertamenti sul successo dell'opera di rieducazione.

Art. 26.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL TRAVIAMENTO DEI MINORENNI
ABBANDONATI

Quando il traviamiento del minore è in dipendenza dello stato di abbandono in cui egli si trova o trattasi di minore diffamato a termini dell'articolo 165 della legge sulla pubblica sicurezza, il tribunale, prima di provvedere a norma dell'articolo precedente, può ordinare, su rapporto dell'autorità di pubblica sicurezza, che il minore sia consegnato al padre, a un ascendente o al tutore, con l'intimazione di provvedere all'educazione di lui e di invigilarne la condotta sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a lire 2000 a favore della Cassa delle ammende.

In caso di persistente trascuranza, il pubblico ministero provoca i provvedimenti di cui agli articoli 233, 269 n. 3 e 271 del codice civile.

È applicabile l'ultima parte dell'articolo precedente.

Art. 27.

ASSEGNAZIONE DEL MINORE A UN RIFORMATORIO PER
CORRIGENDI ANCHE DURANTE UN PROCEDIMENTO PENALE

Il provvedimento preveduto dall'articolo 25 può essere richiesto dal pubblico ministero anche se è in corso un procedimento penale a carico del minore,

quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva. Può altresì essere richiesto se il minore fu prosciolto per difetto di capacità d'intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza.

Il tribunale per i minorenni deve esaminare se sia necessario il provvedimento suddetto quando ha concesso, in procedimento penale, il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena.

Art. 28.

INFORMAZIONI SUL CORRIGENDO

Ogni anno, ed anche nel corso dell'anno, a richiesta del pubblico ministero, il direttore del riformatorio per corrigendi riferisce al tribunale particolari e precise notizie sulla condotta del minore, sul profitto nel lavoro e nella scuola, sul rispetto avuto verso i superiori, sulle relazioni con la famiglia, sui rapporti coi compagni, nonchè sugli eventuali episodi rivelatori della modificazione o della persistenza delle abitudini che determinarono l'assegnazione di lui al riformatorio.

Il tribunale, a mezzo di uno dei suoi componenti, interroga frequentemente il minore per avere esatta conoscenza delle condizioni di lui e dei risultati ottenuti dall'opera di rieducazione.

Art. 29.

DIMISSIONE DEL MINORE

Quando il tribunale ritiene che il minore non è più bisognevole di correzione, ordina che lo stesso venga dimesso dal riformatorio; in ogni caso la dimissione è ordinata quando il minore ha raggiunto l'età di anni 21.

Art. 30.

SOSPENSIONE DELLA DIMISSIONE

Se la dimissione deve essere ordinata avanti che il minore abbia compiuto gli anni 18, il tribunale, prima di provvedere, accerta che il minore possa essere convenientemente assistito dalla famiglia o da altre persone o istituti indicati nell'articolo 23.

Fino a quando non ha avuto la certezza di tale assistenza, sospende di provvedere alla dimissione del minore. La sospensione non può protrarsi oltre il compimento del 18° anno del minore.

Art. 31.

DICHIARAZIONE DI EMENDA

Quando un minore, che fu già internato in un riformatorio per corrigendi, ma non fu mai condannato per reati, ha compiuto gli anni 18, può domandare al tribunale che lo dichiari completamente emendato.

Il tribunale, prima di provvedere con le forme indicate nel 1° capoverso dell'articolo 25, assume le informazioni indicate nell'articolo 24. Se ritiene insufficienti le prove di emenda può rinviare l'esame della domanda al compimento del 21° anno del minore.

Il provvedimento del tribunale che dichiara completamente emendato il minore, è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di nascita e della dimora abituale del minore.

PARTE IV.

COMPETENZA CIVILE

Art. 32.

AFFARI CIVILI

Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223, 224, 226, 233, 236, 249 e 279 del codice civile; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del codice di commercio; alla omologazione e all'impugnazione dei verbali dei consigli di famiglia e di tutela secondo le disposizioni degli articoli 812, 813, 814, 815 del codice di procedura civile; alla ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 ad al loro licenziamento dai manicomi stessi a termine degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di corte d'appello per i minorenni.

La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli articoli 213 e 219 e dall'articolo 200 del codice civile.

PARTE V.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

NORME DI ESECUZIONE DI INTEGRAZIONE E DI COORDINAMENTO

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreti Reali, su proposta del Guardasigilli, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, le norme transitorie, di attuazione, di esecuzione del presente decreto-legge, nonchè quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.

Art. 34.

LIMITI DELL'EFFICACIA DEROGATIVA DELLA LEGGE

Nelle materie prevedute nel presente decreto-legge, in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 35.

DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il 29 ottobre 1934-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto-legge, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Onorevoli senatori, l'argomento che io debbo accennare a voi è certamente della più grande importanza. Noi lo sappiamo e sentiamo tutti. Recentemente è stato presentato un decreto-legge del quale noi oggi voteremo la conversione in legge. Con questo si costituisce definitivamente per tutte le Corti d'appello, ed anche per le Sezioni di Corte d'appello, il cosiddetto « tribunale per i minorenni ».

La istituzione è fondamentale per la vita morale del Paese, ed è per questo che io mi sono permesso di richiamare su di esso la vostra attenzione. Dichiaro subito che io accetto gli emendamenti che sono stati presentati, sia alla Camera dei deputati, sia qui per proposta dell'illustre relatore, collega Facchinetti. Ac-

etto gli emendamenti e da parte mia non ne presento altri. Semplicemente credo di dovermi soffermare ulteriormente sulla gravità dell'argomento e avanzare qualche raccomandazione per la migliore attuazione di questa legge. Provvida legge, come il tempo ci dimostrerà.

E se potrà portarsi il contributo autorevolissimo del Senato italiano per la migliore attuazione di questa legge, io credo che noi faremo un'opera non solo di soddisfazione intellettuale, ma un'opera buona, e di sentimento prima che di ragione.

Il nuovo tribunale si propone, evidentemente, di combattere la delinquenza giovanile. La delinquenza giovanile è un fenomeno purtroppo doloroso, ma che non ci deve spaventare. Noi abbiamo sentito dal Ministro di grazia e giustizia che la delinquenza in genere diminuisce.

Ma niente di più doloroso che la piccola creatura (la più importante, in tutte le case, perchè

rappresenta l'avvenire, il sorriso della vita e tutte le speranze), la quale si presenta corrotta, inquinata, rivolta al male anzichè a quel bene per cui Iddio l'aveva creata.

Pei giovani corrotti, adunque, la « cura »: e prima, accanto alla « tutela », per tutti i giovani, dove pur manchi questa tutela, la speciale « assistenza » a carattere morale.

Distinguendo poi nella giovinezza la fanciullezza (forse fino ai nove anni), l'adolescenza (dai nove ai quattordici anni), la prima giovinezza (dai quattordici anni ai diciotto), e ricordando che mal si modifica il temperamento, ma giova almeno modificare un carattere di debolezza morale.

Se non per la « tutela », che è già di tutti i minorenni secondo la legge civile, per l'« assistenza » ai minorenni che versino in pericolo morale, con la « cura » diretta dei già traviati, fino anche ai modi speciali di repressione pei giovani delinquenti, il « centro d'azione » è appunto il tribunale per i minorenni.

Ma bisogna soprattutto separare coloro che sono già dei traviati da quelli che sono dei semplici abbandonati. Questi dovrebbero essere eroi per poter resistere al contagio, e fortunatamente, i casi di abbandono sono oggi pochi in confronto al passato, ma purtroppo ne esistono ancora, e anche qui a Roma: fanciulli i quali vivono nel fango della strada, e ben si dissero orfani di genitori che sono vivi. Genitori che li trascurano completamente, o danno loro deplorabili esempi, od arrivano ad insegnare loro il cammino della immoralità e della delinquenza.

La preoccupazione di qualche direttore di carcere per i minorenni o di riformatorio è proprio il momento in cui il ragazzo uscirà, perchè si sa che all'uscita vi sono degli impresari della delinquenza giovanile che vogliono riprendere le loro creature per valersene nei loro misfatti. Questa delinquenza giovanile è da studiarla da vicino.

Noi abbiamo sentito il collega Pende a chiedere che nei processi penali sia fissata la personalità di colui che si presenta come imputato; e tanto più dobbiamo fissare la personalità di questi giovani delinquenti, traviati e abbandonati, e di prima giovinezza, dunque, adolescenti, fanciulli.

Il nostro Codice penale dichiara non penal-

mente imputabile il minore dei quattordici anni al momento del fatto: e lo stesso Codice ammette che il giudice possa così ritenere incapace di intendere e di volere il minore anche per l'età dai quattordici ai diciotto anni.

Colui che per legge o dal giudice è riconosciuto non penalmente imputabile potrà essere considerato semplicemente traviato, come semplicemente traviato, da noi, per la legge di pubblica sicurezza, è considerato il vagabondo, non oltre i diciotto anni di età, e il discolo o ribelle all'autorità paterna, fino agli anni ventuno, dal Codice civile.

Il tribunale per i minorenni giudica dei reati commessi dai minori degli anni diciotto, e provvede poi, in linea puramente amministrativa, anche pei minori di questa età ritenuti dalla legge o dal giudice non penalmente imputabili, e accomunandoli coi vagabondi e coi discoli, sotto nome di traviati. E qui il tribunale fa poi anche un passo ulteriore importantissimo: quando ne sia il caso, distingue il traviato dall'abbandonato; e, se un traviamiento vero e proprio non risulti, affida il minore ai semplici istituti di assistenza morale come abbandonato.

Tre quarti dei delinquenti provengono dagli abbandonati: e tre quarti degli abbandonati, sorretti, non divengono delinquenti!

Si veda come l'assistenza ai fanciulli, adolescenti, giovani di prima giovinezza, in pericolo morale, produca effetti mirabili.

Il tribunale per i minorenni si completa così con l'Opera nazionale di protezione della maternità e della infanzia, cui spetta tipicamente l'assistenza ai minorenni in abbandono morale.

È usata dovunque l'espressione di « tribunale dei minorenni », ma questi tribunali dovrebbero essere tribunali il meno possibile; dovrebbero cioè essere lontani il più possibile dalla organizzazione ordinaria dei tribunali. Si tratta di una materia speciale, da trattare con modi speciali. Ci troviamo di fronte ad una pianta che deve essere raddrizzata e per cui più che i principii obbiettivi prevalgono quelli di carattere subbiettivo.

Il tribunale dei minorenni è una giurisdizione penale specializzata. Ma, oltre la giurisdizione, il tribunale dei minorenni deve essere un centro di rieducazione.

Questo è detto fin dal primo articolo della

legge. Sicchè ci sarà il carcere per i minorenni da processarsi e per quelli condannati a una pena e il riformatorio giudiziario, come misura di sicurezza ulteriore; ci sarà il riformatorio per i corrigendi, cioè per i discoli, per i vagabondi o ribelli alla patria podestà, per i non imputabili penalmente; e ci sarà un centro di osservazione per la cernita dei semplici abbandonati.

Dobbiamo una speciale gratitudine all'illustre Presidente del Senato, che ebbe il merito, quando fu Ministro dell'Interno, di dar vita a quella legge per la protezione della maternità e dell'infanzia che rappresenta dunque il nostro ausilio più potente in questa materia così dolorosa.

E per carità, bisogna poi separare assolutamente nel centro preliminare di osservazione quelli che sono semplici abbandonati da quelli che sono « fermati » dalla pubblica sicurezza o altrimenti sospetti.

Ma sopra un punto io ho ancora un certo timore che il concetto formale di legge, anziché rafforzarne il concetto sostanziale, possa qualche volta indebolirlo, perchè l'articolo primo della legge dice che « in unico edificio » vi sarà adunque carcere, riformatorio giudiziario, riformatorio per corrigendi, centro di osservazione per minorenni. Ora, questo sarà bene per l'andamento dei servizi, e per altre considerazioni, ma c'è una difficoltà; ed è quella che l'abbandonato possa trovarsi sotto un unico tetto col traviato, e il traviato si trovi col delinquente, con diminuzione delle rispettive personalità. Ed anche, trovandosi sotto l'unico tetto questi diversi istituti, il pubblico, che deve pure accompagnare con simpatia l'azione provvida dello Stato, non potrà a sua volta sentirsi diminuito nel proprio interessamento ?

Evidentemente, per gli stabilimenti che già ci sono, a Roma, a Palermo, altrove, si saprà tuttavia evitare ogni inconveniente. E l'« unico tetto » potrà forse anche, in seguito, significare soltanto una plaga unica, tutt'al più.

Il tribunale dei minorenni è un istituto pratico e moderno. È sorto negli Stati Uniti d'America, e precisamente a Chigago, e la sua origine non risale che al principio del secolo.

Ora è stato introdotto in tutti gli Stati.

I due tipi di « tribunale » si conoscono: una

giurisdizione penale specializzata e una semplice istituzione amministrativa, e quasi di « pater orphanorum », che più avvicina la repressione alla prevenzione.

Il nostro tribunale è l'una e l'altra cosa insieme. E si compone così di un presidente, di un giudice e di un benemerito dell'assistenza sociale e cultore di biologia. Il pubblico ministero è pure autonomo.

Per la difesa, si forma un albo di professionisti idonei a collaborare per il ricupero alla vita sociale dei minorenni.

Ed entrando così nella « competenza penale », dopo congrua istruzione, l'udienza si svolge a porte chiuse, con l'intervento dei congiunti, del tutore e dei rappresentanti delle opere di assistenza. Cercandosi sempre di ricostruire l'ambiente personale e familiare per vedere quali siano i provvedimenti migliori da prendere ad avviamento del giovane sulla onesta via.

Che ha fatto il nuovo legislatore per « adattare » la legge stessa all'individuo ? Ha preso alcuni istituti dal Codice penale e li ha, appunto, adattati ai minorenni. Nel Codice penale troviamo l'istituto del perdono giudiziale già per i minorenni. Questo perdono giudiziale è stato più largamente reso ammissibile per la nostra legge speciale.

Il nuovo perdono è, così, il primo provvedimento. Ad esso segue altro surrogato penale: la sospensione condizionale della pena, resa più largamente applicabile ai minorenni.

Per la liberazione condizionale, stadio eventuale di pena detentiva, secondo il Codice penale, si è stabilito che possa sempre essere ordinata dal Ministro della giustizia, e in qualunque momento della esecuzione.

E c'è da approvare, e non altro, e non certo da scandalizzarci: noi ci troviamo di fronte a individui ancora in formazione ed è logico che a loro favore si usino dei provvedimenti eccezionali di rilevamento.

Un ultimo istituto sapientemente organizzato per i minorenni è quello della riabilitazione. Non si tratta della solita riabilitazione degli adulti, ma questa riabilitazione è congegnata in modo che l'individuo già condannato per reati, che ha raggiunto i diciotto anni e non è più sottoposto a pena o misura di sicurezza, può essere ritenuto corretto, e se ne dichiara così la riabilitazione; e perchè sia

facilitata, si è stabilito che, se il ricupero ad una onesta attività sociale è, così, probabile, e se nel certificato penale risulta una qualche condanna penale, questa non sia trascritta, neanche se il certificato sia richiesto da pubbliche amministrazioni. L'individuo è ben ritenuto corretto e quindi deve come tale esser presentato.

Per la « competenza amministrativa », e cioè pel trattamento di vagabondi, discoli, non imputabili penalmente, noi abbiamo i riformatori, che furono via via perfezionati il più possibile, e abbiamo anche, al caso, gli istituti di ordinaria assistenza.

Per questa categoria si è creato un istituto che assomiglia all'istituto della nuova riabilitazione per i delinquenti, vale a dire l'istituto della « dichiarazione di emenda ». Quando il ragazzo, che è stato nel riformatorio per corrigendi, ha compiuto i diciotto anni e non fu mai condannato per reati, può domandare al tribunale appunto una dichiarazione di emenda.

Per la « competenza civile » non aggiungo altro, richiamandomi all'emendamento che fu proposto dalla nostra Commissione in accordo col Governo.

Per l'aspetto giuridico di questa legge, si è poi detto da qualcuno che addirittura si è voluto trasformare il « diritto penale attuale », comprensivamente dunque degli adulti. Ma gli istituti penali che funzionano in Italia per gli adulti non hanno oggi bisogno di essere modificati, sia per ciò che attiene alla pena e sia per ciò che attiene alla misura di sicurezza comunque complementare. Tutto ciò va bene, senza bisogno di nessun adattamento, per coloro che sono ben capaci di rapporti giuridici. Ma non è a dirsi lo stesso quando abbiamo di fronte dei giovani di prima giovinezza.

In verità può dirsi che il diritto criminale comincia là dove finiscono le prime età del-Puomo (fanciullezza e adolescenza) e dev'essere un diritto criminale « adattato » pei giovani di prima giovinezza.

Andare più oltre, e più oltre dello stesso Lombroso (come si è detto), sarebbe, senz'altro, un evidente errore !

Ma ciò che più preme, e in questa sede, è lo sviluppo che l'istituto nuovo può avere.

Il Ministro De Francisci ha avuto l'ottima idea di affidare l'attuazione di questa legge

a un triplice organo. Si è fatto capo, così, alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, poi all'Opera nazionale di protezione della maternità e dell'infanzia, e infine all'Unione italiana di assistenza all'infanzia (di cui ho l'onore di essere presidente) la quale è una istituzione privata, proponentesi pressochè gli stessi intenti dell'Opera nazionale Maternità e infanzia, e che precedette di poco l'Opera stessa.

Ora, questo riconoscimento della convenienza di combinare l'azione pubblica e dello Stato con la libera iniziativa di privati mi pare un riconoscimento che meriti tutta l'approvazione.

Dopo questo, non ho davvero altro da aggiungere. Ricordo soltanto che noi seguiamo una tradizione storica. Tutti sappiamo come Roma antica curasse l'educazione dei fanciulli: degni (diceva il poeta) della massima riverenza. La religione cattolica ci mostra Gesù Cristo stesso che chiama a sè i bambini della strada. E noi ben sappiamo per prova che l'epoca mussoliniana s'ispira nobilmente a questi esempi (*Applausi*).

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli colleghi, la legge che stiamo esaminando, ha, non vi è dubbio, una grande importanza; per essa viene se non a risolversi, ad avviarsi ad una felice soluzione l'assillante problema della repressione, e soprattutto della prevenzione, riadattazione e riabilitazione di quei minori delinquenti, vittime assai spesso dell'ambiente amorale e corrotto in cui vissero, proprio quando la loro mente si andava plasmando, e che caduti, forse inconsapevolmente una prima volta nella colpa, non trovarono la forza di sollevarsi o non vi fu chi li aiutasse a sollevarli e liberarli dalle malefiche spire dalle quali erano avvolti.

Questo disegno di legge, pur ispirandosi al lavoro ponderoso compiuto da quella Commissione Reale, presieduta dall'illustre e compianto nostro collega senatore Quarta, che dettò nel 1912 una perspicua relazione riassuntiva del progetto del Codice dei minorenni, composto di 205 articoli, compilato dalla detta Commissione, della quale facevano parte illustri giuristi e sociologi, che del problema della delinquenza minorile avevano formato oggetto di

speciali studi, ha il pregio di riassumere in soli 35 articoli, ripartiti in cinque distinti titoli; le norme che si riferiscono ai punti principali che dovevano essere disciplinati e cioè: l'organizzazione penitenziaria e giudiziaria e servizi ausiliari — la competenza penale — la competenza amministrativa — la competenza civile — e le disposizioni finali.

Che se qualche menda, a mio sommo parere, si può riscontrare in alcune disposizioni, non per questo il disegno di legge non deve essere apprezzato come l'attuazione di una legge vivamente auspicata che sarà apportatrice di sicuri benefici.

Il presente progetto stabilisce, diversamente dal progetto Quarta, che il magistrato chiamato a giudicare dei reati commessi dai minorenni e ad impartire tutti quei provvedimenti che tendano alla loro correzione non deve essere formato da un unico giudice, ma deve essere formato da un Tribunale minorile, presieduto da un magistrato con il grado di consigliere d'appello e composto di un giudice di Tribunale e di un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale e di pedagogia, dovendo esservi altresì presso il detto Tribunale un ufficio autonomo del pubblico ministero.

A vero dire tra i requisiti di coltura richiesti pel giudice laico, parmi ve ne sia uno, il primo, che potrebbe sopprimersi, data la sua indeterminatezza, quello cioè che si riferisce alla cultura biologica, mentre può essere più che sufficiente sia esso colto nelle scienze della sociologia, della psichiatria, dell'antropologia e della pedagogia.

« Biologia » da bios e logos, discorso della vita, in senso estensivo comprende tutte le scienze della vita, in senso stretto la scienza dei costumi degli animali (ecologia) e delle condizioni di esistenza (bionomia) degli animali e delle piante. Il nome di « biologia » è stato introdotto nella scienza da Goffredo Treviranus di Brema e, secondo detto scrittore, la biologia è lo studio delle differenti forme che riveste la vita organica, delle condizioni e delle leggi che presiedono alla sua esistenza e delle cause che determinano la sua attività.

Un ramo importante della biologia generale considerato come una scienza speciale è la

« genetica » o scienza dell'eredità, che ha per oggetto lo studio dei fenomeni ereditari dell'individuo, della razza, della specie.

Non sorprendetevi, onorevoli colleghi, di queste mie singolari e vaste cognizioni che a dire il vero ho acquisite poco fa, consultando la pregevole Enciclopedia diretta dagli eminenti nostri colleghi Gentile e Treccani.

Del resto il migliore titolo che il giudice laico dovrà possedere sarà quello di essere un buon uomo, un buon padre di famiglia, un benemerito dell'assistenza e, se si vuole, un cultore di psichiatria, di antropologia e di pedagogia.

Fine preminente della legge è quello della rieducazione, della riadattazione, della riabilitazione del minore, e la serie dei provvedimenti egregiamente illustrati e dall'esimio relatore e dal valoroso collega, che autorevolmente or ora parlò, mi dispensa dall'esaminarli particolarmente.

Osservo soltanto che gli istituti del perdono giudiziale, della libertà vigilata, della sospensione condizionale della pena, contemplati anche dal vigente codice penale, e che trovano la loro sede negli articoli 169, 228 e 232, hanno in questa legge più larga applicazione avendosi avuto di mira, più che la irrogazione di pene afflittive o pecuniarie, spesso inefficaci al fine rieducativo e al riadattamento del minore, di infondergli piuttosto l'amore al lavoro ed il compiacimento nel trovarsi, mercè la sua buona condotta, riammesso con piena fiducia nel consorzio sociale, senza che rimanga traccia qualsiasi del suo fallo.

Accennai come alcune disposizioni lascino alquanto perplessi sulla facile loro attuazione.

L'articolo 1 « Istituzione dei centri di rieducazione dei minorenni » contiene un programma seducente, prevede cioè che in ogni sede di Corte d'appello o di sezione di Corte, siano istituiti in un unico edificio circondato, è a supporre, da verdeggianti spazi, un riformatorio giudiziale, un riformatorio per corrigendi, un carcere per minorenni, un centro di osservazione per minorenni, organizzati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, un edificio ove pure funzioni il Tribunale per i minorenni e la sezione della Corte d'appello.

Certo tutto ciò corrisponde ad un'idea generale. Speriamo possa attuarsi!

Anche nel codice Zanardelli si ammetteva la saggia distinzione della pena della reclusione da quella della detenzione, con analoghe separate e diverse case di pena, destinate l'una per l'espiazione della reclusione, pei condannati per reati più gravi ed infamanti, l'altra per la detenzione pei condannati pei reati più lievi e di minore pericolosità; ma la vagheggiata distinzione, per ragioni economiche, non ebbe una pratica attuazione.

Il relatore di questo disegno di legge dinanzi la Camera dei deputati, nella sobria ma chiara relazione, accenna che il valente Direttore generale per gli istituti di previdenza, il commendatore Giovanni Novelli, nelle sue note illustrative del decreto-legge in esame, affermò: che in un breve periodo che non andrà oltre il 1935, si disporranno riformatori per una capacità doppia dell'attuale.

Confidiamo che ciò sia, e che con altrettanta sollecitudine possano vedersi sorgere questi « centri di rieducazione » che contengano quanto nel detto articolo è enunciato.

Lo scopo e le finalità dei centri di osservazione sono chiaramente indicati nel primo capoverso dell'articolo 8 che, coordinato con il primo comma dell'articolo 11, precisa lo indirizzo del procedimento e le indagini che il magistrato deve compiere, accertando cioè i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale, ambientale, per poter giudicare della imputabilità del minore, e della sua capacità cioè di intendere e di volere.

È a desiderare che venga fatto il minor uso possibile da parte dei Pubblici Ministeri della remissione dell'imputato al giudizio del Pretore, anzichè dinanzi al Tribunale dei minori, nei casi in cui il minore dovrebbe rispondere di un reato che pel vigente codice sarebbe di competenza del Pretore.

È a tener presente che, per l'articolo 31 del Codice di procedura penale, la detta competenza può estendersi a quei reati pei quali può essere irrogata una pena detentiva non superiore « ai tre anni », dunque per reati di non lieve entità. Ora se lo scopo precipuo della istituzione dei Tribunali pei minori è quello di avere magistrati specializzati e che giudi-

chino col concorso di uno studioso di speciali materie, la di cui conoscenza si ritiene necessaria per raggiungere il fine desiderato, tale remissione non dovrebbe mai essere consentita, a meno che non si tratti di reati contravvenzionali, che non dinotino particolari tendenze criminose nell'imputato.

Il « perdono giudiziale » che il vigente Codice penale, all'articolo 169, consente sia applicato al minore degli anni 18 quando lo si ritenga meritevole, ed ove si tratti di un primo fallo commesso, perdono che può essere pronunciato anche durante l'istruttoria, è per l'attuale disegno di legge irrogato anche quando la pena pecuniaria sia estensibile in astratto fino a lire 15.000; e così pure la sospensione condizionale della pena che il primo capoverso dell'articolo 163 del Codice penale, nei riguardi dei minori degli anni 18, consente possa attuarsi, quando si debba infliggere ai minori una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai « due anni », viene opportunamente nel disegno di legge all'articolo 20 consentita, anche nel caso che la pena da infliggersi non sia superiore ai « tre anni ».

La liberazione condizionale del minore, che può per la presente legge essere ordinata dal Ministro in qualsiasi momento (articolo 21) qualunque sia la durata della pena inflitta al minore, è assai più favorevole di quanto dispone in riguardo il Codice vigente, che all'articolo 176 subordina tale concessione alla condizione che si tratti di pena superiore ai 5 anni e che essa sia scontata per metà o per tre quarti della durata stessa. Ora non è a dubitare che ove sia fatto uso prudente della detta disposizione, in molti casi detto provvedimento potrà contribuire alla riadattazione morale del minore, tanto più quando esso sia fatto seguire da quelle misure che il capoverso del detto articolo 21 contempla.

Dopo quanto accennarono e l'onorevole relatore ed il collega senatore Conti, riuscirebbe indagine oziosa l'esaminare le disposizioni relative alla libertà vigilata, alla riabilitazione, all'assegnazione dei travati ai riformatori pei corrigendi, ed alle altre disposizioni racchiuse nella parte III « Competenza amministrativa » perchè tutte concorrono ai fini della riadattazione, della sorveglianza e dell'emenda del minore.

Dirò brevi parole relativamente all'articolo 32 « Competenza civile ».

Pienamente mi associo all'emendamento della prima parte del detto articolo proposto dalla Commissione, emendamento basato sul savio intendimento di ben distinguere le misure che per fini disciplinari e morali devono essere emanate dallo speciale Tribunale, da quelle in cui esula la necessità di tali misure perchè si riferiscono a provvedimenti esclusivamente economici riguardo ai quali appare preferibilmente competente il magistrato ordinario.

Gli argomenti addotti dai sostenitori della assoluta competenza del Tribunale minore per ogni atto civile riguardante il minore, sebbene possano apparire di una qualche importanza, si concretano nell'affermare che essendo unitario il problema della tutela del fanciullo, all'unico giudice speciale debbano tutte le questioni, anche se di esclusivo interesse economico, essere demandate, ma non se ne dimostra per verità la ragione.

L'onorevole Ministro, che sostenne alla Camera il disegno di legge, affermò autorevolmente che, essendo la visione della legge unitaria, è opportuno che anche « la maggior parte degli affari civili » siano assegnati ai magistrati specializzati e che in tal senso egli ebbe ad emanare una circolare.

Ora con l'emendamento proposto, non si vogliono sottrarre al Tribunale dei minori tutte quelle deliberazioni o quei provvedimenti di carattere disciplinare che pel Codice civile è richiesto l'intervento del Tribunale civile, ma si intende che quelle deliberazioni, che non hanno relazione alcuna con fini disciplinari o morali, debbano ancora rimanere sottoposte all'approvazione od autorizzazione della ordinaria autorità giudiziaria, poichè più adatta, come egregiamente osservò il relatore, « a valutare la convenienza del provvedimento invocato, mentre per gli altri si può consentire tranquillamente a tale deroga ».

Di conseguenza, con il detto emendamento, non si contesta che il provvedimento, di cui all'articolo 221 del Codice civile contro il minore che abbandona la casa paterna, sia di competenza del Presidente del Tribunale dei minori, ed in grado d'appello del Presidente della sezione della Corte per i minorenni.

Che il provvedimento di cui agli articoli 222-

223 del Codice civile che il Presidente è chiamato ad emettere, per frenare i travimenti del minore, siano del pari demandati in primo e secondo grado ai detti Presidenti.

Che il provvedimento di cui all'articolo 233 Codice civile nei casi di abuso della patria potestà verso il figlio minore siano parimenti di competenza dei detti Presidenti; come del pari il provvedimento contemplato dall'articolo 279 Codice civile, che il tutore provoca per la cattiva condotta del minore, sia emanato dal Presidente del Tribunale dei minori, perchè in tutti questi casi i provvedimenti invocati hanno piena relazione con la condotta del minore e possono richiedere quelle misure che la nuova legge contempla ai fini di conseguire la correzione dei detti minori.

All'incontro l'autorizzazione che il padre deve richiedere al Tribunale, a sensi dell'articolo 224, Codice civile, nella sua qualità di rappresentante dei figli suoi minori nati o nascituri, e quale amministratore dei beni loro, ove si tratti di alienare un immobile, di ipotecarlo, di contrarre mutui, tutto ciò richiede indagini di esclusivo interesse economico al fine di accertare la necessità e l'utilità delle dette operazioni.

Così l'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario nell'interesse del minore, che dovrebbe essere fatta dal padre, e ove questi non vi si presti, dovrebbe in suo luogo essere fatta da un curatore speciale nominato per l'articolo 226, Codice civile, dal Tribunale, è un atto che esula dalla competenza del Tribunale speciale, come dovrebbe esulare la nomina di quel curatore al ventre che per l'articolo 236 il Tribunale è chiamato a designare ove, alla morte del marito, la moglie sia incinta.

Nè, allorchè si tratti di un contratto divisionale stipulato fra coeredi in seguito ad una successione, ove tra i dividendi vi sia un minore, sarebbe ragionevole che l'approvazione del detto atto dovesse essere impartita dal Tribunale dei minori, mentre è evidente come tale autorizzazione debba essere data dal Tribunale ordinario.

Forse si potrà sostenere che, data l'inscindibilità dell'atto, per analogia a quanto dispone l'articolo 9 nei riguardi della competenza penale — allorchè in un procedimento penale

insieme ai minori degli anni 18 vi siano altri imputati di età maggiore, salvo l'eccezione nello stesso articolo enunciata, la competenza per giudicare è demandata al magistrato ordinario — così anche nell'ipotesi suaccennata in tema di divisione, pur nei riguardi del coerede minore rimanga per l'autorizzazione la competenza del Tribunale ordinario.

Ma per gli atti surriferiti altra considerazione concorre per mantenere la competenza del Tribunale territoriale per le autorizzazioni suindicate.

Suppongasi che un padre, che risiede in un piccolo centro di altra provincia discosta assai dal luogo ove ha sede il Tribunale minorile, debba domandare l'autorizzazione per la vendita di un fondo di ragione del detto minore, fondo situato nel Comune ove questi risiede. Quali cognizioni avrà il Tribunale dei minori per apprezzare se la proprietà di cui viene chiesta la vendita abbia o no un prezzo maggiore o minore di quello indicato, e se di conseguenza la chiesta vendita presenti quella opportunità che l'articolo 224 Codice civile richiede? Certo questo apprezzamento non sarà troppo facile. Nè è a ripromettersi, data la costituzione del Tribunale nel solo capoluogo ove risiede la Corte, che le indagini possano agevolmente espletarsi, atteso il grande numero di ricorsi per queste ed analoghe autorizzazioni come in questi pochi mesi affluirono, mentre, data l'indole dei provvedimenti richiesti, dovrebbero essere essi urgentemente esauriti.

Dubito che possa essere corso un errore di stampa, nella trascrizione dell'emendamento proposto dalla Commissione, essendosi, tra i vari articoli richiamati, accennato anche all'articolo 271 del Codice civile, che nel progetto non era stato indicato.

Detto articolo 271 si riferisce ai provvedimenti provocati per l'esclusione dei componenti dagli uffici tutelari, indicati negli articoli 269-270, rispetto ai quali provvedimenti è ammesso il reclamo davanti al Tribunale.

Ora, dato il concetto seguito dalla Commissione, quello cioè di stralciare dall'articolo 32 tutti quegli articoli che non hanno stretta attinenza con materie disciplinari e morali nei riguardi del minore, non si trova una ragione sufficiente per l'inclusione del detto arti-

colo, tanto più avendo la Commissione eliminato nell'articolo 32 l'inciso « alla omologazione e all'impugnazione dei verbali dei Consigli di famiglia e di tutela, secondo la disposizione degli articoli 812, 813, 814, 815 del Codice di procedura civile ».

Ma queste, amo ripetere, sono piccole mende che non tolgono il valore altissimo del disegno di legge nella sua essenza, legge che non è a dubitare al saggio dell'esperienza, ritoccata là dove se ne ravvisasse l'opportunità, sarà per dare il migliore dei risultati, riducendo in modo sensibile la preoccupante delinquenza minorile, legge che già in vari altri istituti di protezione dell'infanzia ora creati trova, devesi constatarlo, prezioso presidio. (*Applausi*).

FACCHINETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI, *relatore*. Se mi permetto di prendere la parola, non è, onorevoli colleghi, per illustrare ancora una volta l'importanza del provvedimento sottoposto al vostro esame, sia sotto il punto di vista giuridico sia sotto il punto di vista sociale, perchè ciò è stato fatto, brillantemente e magnificamente, prima dalla relazione a S. M. il Re, che accompagnò il decreto-legge, in secondo luogo dal discorso mirabile pronunciato dall'onorevole Ministro Guardasigilli dinanzi alla Camera dei Deputati, che se ne occupò diffusamente, poi dalla relazione dell'on. senatore Raimondi sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed oggi in questa stessa assemblea dai senatori che han preso la parola, onorevoli Conti Sinibaldi e Diena.

Io stesso, nei limiti delle mie modeste possibilità, ho cercato, nella mia relazione, di esporre quali sono il contenuto e le finalità del provvedimento del quale oggi il Senato è chiamato ad occuparsi.

Non spenderò parole per rispondere ai senatori Conti Sinibaldi e Diena perchè nel complesso mi pare che essi si siano limitati ad esprimere il loro plauso ed il loro consenso per il complesso delle disposizioni che si trovano nel decreto-legge in esame. Li ringrazio per le parole cortesi che essi hanno espresso all'indirizzo della mia modesta relazione.

L'onorevole senatore Conti Sinibaldi si è preoccupato perchè nell'articolo 1 del decreto-

legge si prescrive che tutti quegli Istituti che sono nominati nell'articolo stesso dovrebbero trovarsi in un unico edificio. Io penso, e credo che sia pur questo il pensiero della Commissione, che, se fosse possibile che, se non tutti, qualcuno di questi Istituti potesse essere collocato in edifici separati, non vi sarebbe nulla in contrario, ed anzi si potrebbe consentire nell'avviso dell'onorevole senatore Conti; ma io credo che ad un progetto di questa natura si opporrebbero ragioni soprattutto di indole finanziaria, ed in ogni modo, se è vero, come affermava giustamente l'onorevole senatore Conti Sinibaldi, che la separazione delle diverse categorie di minorenni è uno degli elementi migliori e più efficaci per raggiungere lo scopo della loro emenda, è altrettanto vero che questa separazione potrà e dovrà essere curata nel modo più scrupoloso, anzitutto nelle norme di attuazione che debbono essere ancora emanate, e poi praticamente dai dirigenti che saranno preposti al funzionamento di questi Istituti. Quindi non mi sembra che nel momento attuale possa essere oggetto di grave preoccupazione quanto dispone l'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore Diena si è preoccupato a sua volta delle difficoltà che possano essere in un tempo relativamente breve approntati gli edifici che occorreranno. Su questo punto, con molta maggiore competenza ed autorità, potrà rispondergli l'onorevole Ministro.

Egli ha anche accennato alla difficoltà di definire quel membro estraneo alla magistratura, ossia quel componente privato (per usare la definizione del decreto-legge) che dovrebbe essere specializzato in biologia. Il senatore Diena domandava: ma chi è il biologo? Mi pare che ce l'abbia detto egli stesso, giacchè, nella sua ammirabile modestia, ha detto di aver oggi stesso appreso, leggendo l'enciclopedia Treccani, che, in questo complesso di scienze che formano ciò che si chiama la biologia, c'è per lo meno un ramo che può essere utile per conoscere e studiare la personalità del minorenne che si deve giudicare, col sussidio di elementi e d'indagini scientifiche.

L'onorevole senatore Diena crede che sia incorso un errore, o sia errore tipografico o sia errore nel quale può essere caduta la Commissione, nell'includere fra gli articoli del Co-

dice civile, i quali contemplanò provvedimenti che secondo l'emendamento della Commissione dovrebbero rimanere alla competenza del Tribunale minorile, il provvedimento preveduto nell'articolo 271 del Codice civile.

Ritengo che la Commissione non avrebbe nulla in contrario se il provvedimento, di cui si parla in questo articolo, si credesse opportuno di lasciarlo alla competenza del Tribunale ordinario. Però per amore di verità debbo confessare che non si tratta di un errore tipografico; si tratta di un'inclusione fatta a ragion veduta. Può essere stato un errore, ma noi abbiamo creduto che, trattandosi di un provvedimento molto grave come quello di esclusione dagli uffici tutelari, certe considerazioni, le quali prescindano dal patrimonio e dall'economia, ma possono essere esclusivamente di indole morale, sia più opportuno che vengano apprezzate dal Tribunale istituito per i minorenni. Qualora sembrasse all'onorevole Ministro di accettare un emendamento che intendesse proporre l'onorevole Diena, la Commissione non avrebbe difficoltà di accettarlo.

DIENA. No.

FACCHINETTI, *relatore*. Allora mi pare che possiamo lasciare la dizione dell'articolo come noi la proponiamo. Dovrei ora giustificare al Senato i due emendamenti che abbiamo proposto. La strada già è stata fatta perchè l'onorevole senatore Diena ha precisamente e magnificamente giustificato le ragioni della nostra esclusione di taluni dei provvedimenti che il testo originario deferiva alla competenza del Tribunale minorile e del loro passaggio al Tribunale locale. C'è un emendamento che riguarda l'articolo 4. Questo emendamento non ha che uno scopo di chiarificazione. In sostanza si tratta di questo. Nell'articolo 1 si dice che i Tribunali per i minorenni sono istituiti in ogni sede di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello. E l'articolo 3 dice che il Tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte di appello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito. Il testo originario dell'articolo 4 secondo comma diceva: « al Procuratore del Re presso il Tribunale dei minorenni spetta di promuovere e di esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel distretto della Corte d'appello in cui è

istituito il Tribunale per i minorenni e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti», ecc. ecc. Delle due ipotesi cioè, che il Tribunale per i minorenni sia istituito nella sede della Corte d'appello o nella sede della sezione della Corte d'appello, il legislatore aveva contemplato in questo articolo la sola prima ipotesi.

Probabilmente si trattava di una omissione materiale, la quale era stata già superata nella pratica, ma ad ogni modo è parso alla Commissione che fosse opportuno chiarire il dubbio che poteva sorgere e vi propone che questo secondo comma dell'articolo 4 sia modificato così: « Al procuratore del Re presso il Tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o della sezione di Corte d'appello in cui è istituito il Tribunale per i minorenni » ecc.

La modificazione che la Commissione propone per l'articolo 32, che riguarda la competenza civile, non è una modificazione di forma, ma è una modificazione di sostanza. Il testo originario è stato letto, se ben ricordo, dall'onorevole senatore Diena e mi risparmio di rileggerlo. Questo articolo 32, come era formulato nel testo originario, era ispirato a questo principio che cioè tutti i provvedimenti sia di natura penale che di natura amministrativa e civile riguardanti i minorenni dovessero essere devoluti alla competenza del Tribunale minorile. Ora pensate, onorevoli colleghi, quale disagio, quale aggravio di spese, quali difficoltà sarebbero praticamente sorte, se realmente tutti questi provvedimenti, anche quelli che hanno un contenuto esclusivamente patrimoniale od economico, avessero dovuto essere devoluti al Tribunale per i minorenni, che si trova soltanto nel capoluogo della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello.

L'onorevole senatore Diena ha fatto qualche esempio ed io non ripeterò quanto egli ha detto. Noi abbiamo pensato che una distinzione si imponeva. Noi abbiamo detto: siccome il fine essenziale al quale è ispirato il provvedimento, e che lo domina in tutte le sue parti, è un fine etico e sociale, sta bene che al Tribunale per i minorenni siano devoluti tutti i provvedimenti che hanno per oggetto la persona e la tutela morale del minorenne; quelli

invece che hanno un contenuto economico, restino al Tribunale ordinario che è il più comodo, il più vicino ed il meglio attrezzato per valutare l'utilità del provvedimento invocato, anche per la sua composizione; perchè, onorevoli colleghi, quando, per esempio, un padre, esercente la patria potestà, ha bisogno di vendere un fondo di proprietà del minore o di contrarre un mutuo o di consentire l'iscrizione o la cancellazione di una ipoteca, e a questo scopo deve richiedere un provvedimento del Tribunale, ditemi voi quale utilità possa portare nella deliberazione, che il Tribunale è chiamato ad emettere, il biologo, il psichiatra, l'antropologo o il medico legale. Quindi pare che il Tribunale territoriale, nella sua ordinaria composizione, come quello che si trova sul luogo o quasi, e quindi meglio conosce le condizioni della proprietà e della economia locale, sia il più adatto a dare uno di questi provvedimenti.

La Commissione è stata per un momento perplessa per quanto riguarda l'autorizzazione al minore di esercitare il commercio. Perchè non si può dissimulare che il provvedimento, con il quale il Tribunale autorizza un minore a esercitare il commercio, sia un provvedimento il cui contenuto è prevalentemente economico. Ma abbiamo considerato che il Codice civile, nel capitolo che riguarda la tutela dei minori, ha una disposizione in cui si dice che, se nel patrimonio del minore si trovano stabilimenti commerciali, questi stabilimenti devono essere posti in liquidazione, salvo che il consiglio di famiglia, con deliberazione che deve essere sottoposta all'omologazione del Tribunale, autorizzi il tutore alla continuazione del commercio.

Questo provvedimento, ad avviso della Commissione, sta bene che sia devoluto al Tribunale locale, perchè ha un contenuto esclusivamente patrimoniale. Ma quando invece si tratta di autorizzare il minorenne ad esercitare il commercio direttamente, personalmente, allora, ad avviso della Commissione, la cosa cambia, perchè l'esercizio del commercio significa l'esercizio di una attività molto delicata. E chi esercita il commercio è esposto a un duplice pericolo. Il pericolo di cadere vittima di avventurieri senza scrupoli, i quali possano danneggiarlo nelle sue sostanze, e il

pericolo di essere egli stesso tentato o spinto ad operazioni arrischiate e rovinose e qualche volta fraudolente.

Quindi, prima di autorizzare il minore ad esercitare personalmente il commercio, è sempre utile che si debba studiare la sua psicologia, la sua avvedutezza, la sua capacità di resistenza, la saldezza della sua coscienza morale, indagini tutte che per il modo come è composto il Tribunale minorile, ossia per la specializzazione dei magistrati che lo compongono, sembra più opportuno siano lasciate alla sua competenza.

All'infuori del provvedimento di impugnazione contro i verbali dei consigli di famiglia o di tutela preveduto nell'articolo 278, tutte le altre omologazioni o impugnazioni dei verbali dei consigli di famiglia o di tutela noi vi proponiamo che siano lasciate alla competenza del Tribunale ordinario. Ho detto all'infuori del provvedimento di cui all'articolo 278, perchè questo articolo dice che il consiglio di famiglia potrà deliberare sul luogo ove il minore deve essere allevato e sul modo col quale deve essere educato. Dunque mi pare che siamo precisamente in quei limiti entro i quali la competenza del Tribunale minorile ha la sua ragione di essere e deve esplicarsi.

Credo, onorevoli senatori, di avere con queste brevi dichiarazioni corrisposto anzitutto al desiderio del nostro illustre Presidente che mi raccomandava la brevità, ed anche di aver chiarito a sufficienza i motivi che ci hanno indotto a proporre i due emendamenti. E concludo.

Con questo provvedimento legislativo, il Regime, a nostro avviso, corona tutta un'opera perseguita con perseverante e cosciente energia a favore delle nuove generazioni, attraverso quelle organizzazioni giovanili, alle quali si è recentemente aggiunta l'istruzione premilitare, che costituiscono oggi l'orgoglio e la speranza della Patria, come ne costituiranno domani la infrangibile forza. (*Vivi applausi*).

Il Regime tende la sua mano forte e pietosa a quei fanciulli, a quegli adolescenti che hanno maggiore bisogno di aiuto e di assistenza per la loro salvezza. Sono quelli i quali sono caduti nella colpa, o che si trovano nel pericolo di cadervi; talvolta per effetto di perverse inclinazioni, ma queste sono eccezioni, come diceva

l'onorevole senatore Conti Sinibaldi. Sono eccezioni clinicamente gravi, ma socialmente pressochè trascurabili, attesa l'esiguità del loro numero. Il più delle volte si tratta di giovani corrotti dagli ambienti viziati nei quali hanno vissuto. Ora a costoro si provvede, onorevoli colleghi, col decreto-legge in esame, mediante un sistema punitivo diretto alla loro riabilitazione e al loro riadattamento alla vita sociale; si provvede poi ai minorenni travolti con un sistema di prevenzione eminentemente educativo.

Noi crediamo che per effetto di questi rimedi, non dirò tutti, ma certamente una gran parte di questi piccoli reietti, abbandonati, travolti, potranno ritornare alla vita sociale e applicarsi nel loro avvenire ad ogni attività civile e professionale, senza che pesi su di loro la squalifica del loro passato.

E se venisse un giorno, che noi auspichiamo lontano, in cui la voce della Patria chiamasse ancora una volta i nostri figli, i figli del nostro popolo, ad un supremo cimento, fate, onorevoli senatori, che anche costoro, questi poveri abbandonati, oramai riabilitati e redenti, possano prendere il loro posto in condizioni di parità morale a fianco dei loro coetanei più fortunati, per compiere il loro dovere.

Concorrendo col vostro voto all'approvazione di questo disegno di legge, io credo, onorevoli colleghi, che voi avrete contribuito ad un'opera di redenzione sociale della quale l'Italia può a buon diritto sentirsi orgogliosa. (*Applausi*).

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio il senatore Facchinetti per la sua dotta e completa relazione che ha illuminato i criteri della legge e ne ha chiarito le singole disposizioni. Dichiaro che accetto gli emendamenti che sono stati proposti. Già l'emendamento all'articolo 4 non è che un semplice chiarimento e, come dice la stessa relazione, è destinato a mettere meglio in luce i limiti territoriali dell'applicazione della legge stessa.

Invece la modificazione all'articolo 32 è di maggiore importanza; e dichiaro che essa contribuisce a dare tutto il suo valore ai fini speciali della legge, perchè, distraendo dai tri-

bunali dei minorenni tutta la materia relativa alle questioni di ordine patrimoniale, contribuisce ad elevare la potenzialità dell'istituto e la realizzazione dei vasti e complessi compiti che gli sono affidati dalla legge. Comprendo nell'accettazione dell'emendamento anche la inclusione della disposizione dell'articolo 271 del Codice civile, della cui opportunità ha ben detto il senatore Facchinetti.

L'importanza della legge è stata chiarita molto bene dal senatore Conti Sinibaldi e dal senatore Diena, che ringrazio per il loro intervento nella discussione.

La legge ha un alto e nobile proposito che sarà in pieno soddisfatto.

Al senatore Conti Sinibaldi, che ha mostrato di dubitare che si possano contenere in un solo edificio tutti quegli istituti che sono preveduti dall'articolo 1° della legge, dichiaro che sarà cura dell'Amministrazione di far sì che i diversi ordini di minorenni, semplicemente abbandonati, traviati o delinquenti, siano, anche in unico edificio, separati, per modo che i fini della legge siano raggiunti.

Faccio poi osservare che l'unità dell'edificio può servire a dare a questa speciale funzione giudiziaria quel carattere totalitario che è bene sia conservato.

Quanto ai requisiti richiesti per il componente privato dall'articolo 2 della legge, osservo che questa disposizione si riferisce anzitutto ad un cittadino benemerito dell'assistenza sociale; e poi aggiunge: « scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia ». Deve essere adunque un cultore di qualcuna di queste materie, poichè naturalmente non possiamo sperare di aver sempre un enciclopedico. È evidente che la presenza di questo componente privato contribuisce a dare alla legge in esame l'indirizzo voluto.

Rinnovo i miei ringraziamenti al senatore Facchinetti e dichiaro al Senato che esso contribuirà al progresso della nostra legislazione approvando nelle forme proposte il presente disegno di legge. (*Vicissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1363, concernente il reclutamento del sottotenente maestro direttore di banda della Regia aeronautica » (N. 349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1363, concernente il reclutamento del sottotenente maestro direttore di banda della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1363, riguardante il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del sottotenente maestro direttore di banda della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, portante modificazione all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo » (N. 350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, portante modificazioni all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, portante modificazione

all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, concernente la istituzione, con sede in Firenze, di un Ente morale denominato "Ente Nazionale per il lavoro dei ciechi" » (N. 351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, concernente la istituzione, con sede in Firenze, di un Ente denominato "Ente nazionale per il lavoro dei ciechi" ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, concernente la istituzione, con sede in Firenze, di un Ente morale denominato « Ente nazionale di lavoro per i ciechi ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, concernente la riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notari » (N. 353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, concernente la riduzione degli onorari

e dei diritti degli avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notari ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, concernente la riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 del decreto, alle parole « sono assoggettati ad una ulteriore riduzione del tredici per cento », sono sostituite le altre: « sono ridotti del venticinque per cento; compresa in tale riduzione quella stabilita nel Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 373 ».

All'articolo 2 del decreto, alle parole: « sono ulteriormente ridotti del 6 per cento », sono sostituite le altre: « sono ridotti del diciotto per cento, compresa in tale riduzione quella stabilita nel Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600, convertito nella legge 4 maggio 1931, n. 521.

« Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione i minimi degli anzidetti onorari proporzionali al valore stabiliti per gli originali degli atti ricevuti o autenticati e per le copie relative ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente l'istituzione di istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali » (N. 354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente l'istituzione di

Istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi Istituti tecnici e magistrali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente l'istituzione di istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1757, concernente la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea » (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1757, concernente la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1757, concernente la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncegno » (N. 357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncegno ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncegno, con le seguenti modificazioni:

Ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, sono sostituiti i seguenti:

« 1° Residuo capitale al 1° luglio 1934 del mutuo ipotecario di lire 850.000 verso l'Istituto di Credito fondiario di Verona, in lire 743.053,56 alle condizioni tutte del relativo contratto in data 21 dicembre 1928, nonché l'arretrato alla data suddetta di lire 102.348 ed ulteriori interessi di mora maturati fino alla data del pagamento di tale arretrato.

« 2° Residuo capitale ed interessi al 1° luglio 1934 delle aperture di credito verso vari Istituti, in complessive lire 150.718,83, oltre gli interessi ed altri oneri contrattuali successivamente maturati fino alla data della estinzione di tali debiti.

« 3° Anticipazioni fatte in proprio dai soci al 1° luglio 1934, in lire 159.051 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1225, che ha approvato la convenzione stipulata tra il Regio Demanio e la

Società Regie Terme di Levico-Vetriolo, per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo » (N. 358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1225, che ha approvato la convenzione stipulata tra il Regio Demanio e la Società Regie Terme di Levico-Vetriolo, per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1225, che ha approvato la convenzione stipulata tra il Regio Demanio e la Società Regie Terme di Levico-Vetriolo, per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170, che ha portato modificazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, riguardante l'azienda demaniale di Postumia » (N. 359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170, che ha portato modificazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di Postumia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170, che ha portato modi-

ficazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927 n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di Postumia, con la seguente modificazione:

All'articolo 4, dopo le parole: è autorizzata, inserire le seguenti: previo consenso del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano » (N. 360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e

dei prodotti da essi derivati, nonchè dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e dei prodotti da essi derivati, nonchè dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e dei prodotti da essi derivati, nonchè dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, concernente l'emissione di due serie di Buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943 » (N. 362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, concernente l'emissione di due serie di Buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, concernente la emissione di due serie di Buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1274, recante norme concernenti le operazioni riguardanti i possessori delle rendite dei titoli dei consolidati 5 per cento che ne hanno accettata la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e che risiedono negli Stati Uniti d'America » (N. 363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1274, recante norme concernenti le operazioni riguardanti i possessori delle rendite dei titoli dei consolidati 5 per cento che ne hanno accettata la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e che risiedono negli Stati Uniti d'America ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1274, recante norme concernenti le operazioni riguardanti i possessori delle rendite dei titoli dei consolidati 5 per cento che ne hanno accettata la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e che risiedono negli Stati Uniti d'America.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge, testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Albricci, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Broglia, Brusati Ugo.

Caccianiga, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Centurione Scotti, Cesareo, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Colosimo, Concini, Conti, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, Danza, De Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi.

Facchinetti, Faggella, Faina, Fantoli, Fara, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano Davide, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Marozzi, Marracino, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montefinale, Mon-

tesor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nuvoloni.

Occhini, Orsi Pietro.

Padrighione, Pais, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rainieri, Rava, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandiechi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Silj, Sitta, Soler, Spezzotti, Spiller, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Vinassa de Regny.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (495):

Senatori votanti	216
Favorevoli	206
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la

istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (367):

Senatori votanti	216
Favorevoli	211
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1363, concernente il reclutamento del sottotenente maestro direttore di banda della Regia aeronautica (349):

Senatori votanti	216
Favorevoli	208
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1393, portante modificazione all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo (350):

Senatori votanti	216
Favorevoli	208
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, concernente la istituzione, con sede in Firenze, di un Ente morale denominato « Ente Nazionale per il lavoro dei ciechi » (351):

Senatori votanti	216
Favorevoli	211
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, concernente la riduzione degli onorari e dei diritti degli avvo-

cati, procuratori-patrocinatori legali e notari (353):

Senatori votanti	216
Favorevoli	210
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente l'istituzione di istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi Istituti tecnici e magistrali (354):

Senatori votanti	216
Favorevoli	209
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1757, concernente la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea (356):

Senatori votanti	216
Favorevoli	211
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncigno (357):

Senatori votanti	216
Favorevoli	209
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1225, che ha approvato la convenzione stipulata tra il Regio Demanio e la Società Regie Terme di Levico-Vetriolo,

per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo (358):

Senatori votanti	216
Favorevoli	211
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170, che ha portato modificazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di Postumia (359):

Senatori votanti	216
Favorevoli	212
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano (360):

Senatori votanti	216
Favorevoli	210
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e dei prodotti da essi derivati, nonché dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici (361):

Senatori votanti	216
Favorevoli	207
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, concernente

l'emissione di due serie di Buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943 (362):

Senatori votanti	216
Favorevoli	210
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1274, recante norme concernenti le operazioni riguardanti i possessori delle rendite dei titoli dei consolidati 5 per cento che ne hanno accettata la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e che risiedono negli Stati Uniti d'America (363):

Senatori votanti	216
Favorevoli	210
Contrari	6

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che ha autorizzato a concedere la garanzia statale, sino alla concorrenza del 20,5 per cento, al prestito che il Governo austriaco potrà emettere in conversione del prestito internazionale garantito 1923-1943 » (N. 364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che ha autorizzato a concedere la garanzia statale, sino alla concorrenza del 20,5 per cento, al prestito che il Governo austriaco potrà emettere in conversione del prestito internazionale garantito 1923-1943 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che autorizza il Ministro delle finanze ad accordare la garanzia dello Stato italiano, fino a concorrenza del

20,5 per cento, al servizio degli interessi e dell'ammortamento dei titoli di prestito che il Governo della Repubblica d'Austria potrà emettere ai fini di una conversione totale o parziale del prestito internazionale garantito 1923-1943, collocato in Italia, Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Stati Uniti d'America, Svezia e Svizzera.

L'ammontare netto da ricavare con la nuova emissione non potrà superare l'ammontare nominale dei titoli del prestito 1923-1943 in circolazione al momento della conversione.

L'ammortamento del nuovo prestito di conversione dovrà aver luogo in un periodo non superiore a 25 anni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1692, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (N. 365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1692, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1692, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria » (N. 368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4 sono sostituiti i seguenti:

Art. 4.

I bilanci dell'Amministrazione provinciale di Littoria e dei comuni di Littoria, Sabaudia, nonchè di quelli che saranno eventualmente costituiti in applicazione dell'articolo 6 del presente decreto, saranno sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale per il quinquennio 1934-38.

Per lo stesso periodo saranno pure sottoposti all'approvazione della stessa Commissione le deliberazioni che apportino variazioni ai bilanci predetti e quelle riguardanti contrattazioni di prestiti o che impegnino, comunque, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

I provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale saranno adottati previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Qualora l'Amministrazione provinciale e i comuni anzidetti, dopo aver applicato le imposte e le tasse a norma di legge, nei massimi limiti riconosciuti possibili, non possano conseguire il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte per raggiungere il pareggio al Ministro delle finanze, cui compete di provvedere di concerto col Ministro dell'interno.

Art. 4-bis.

I bilanci e le deliberazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 per il quinquennio 1934-1938 dei comuni della provincia di Litoria le cui entrate risultino ridotte, negli anni medesimi, in conseguenza della cessazione della sovrimposta sui terreni trasferiti dell'Opera Nazionale Combattenti, per i lavori di bonifica, saranno parimenti sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale.

Qualora anche per tali comuni non si possa raggiungere, nei modi previsti all'ultimo comma del precedente articolo 4, il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione al 1° gennaio 1934, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte, entro i limiti dell'importo della sovrimposta comunale cessata, per raggiungere il pareggio al Ministro delle finanze, cui compete provvedere di concerto col Ministro dell'interno.

Art. 4-ter.

Contro i provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno non è ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimità.

Agli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 e all'ultimo comma dell'articolo 4-bis, l'Opera Nazionale Combattenti verserà allo Stato la somma di lire 800,000 per l'anno 1934 e di lire 1,300,000 per ciascuno degli anni 1935, 1936, 1937 e 1938.

Il versamento sarà effettuato per ciascun anno nel mese di gennaio successivo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio » (370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società Anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino » (N. 371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente le autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario » (N. 372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1935 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934 » (N. 374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1935 del *Modus vivendi*

di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che approva la proroga al 1° giugno 1935 del « *Modus vivendi* » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l'*Avenant* commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso *Avenant* » (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l'*Avenant* commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso *Avenant* ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l'« Avenant » commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad un'intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso « Avenant ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 » (N. 376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 340.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari » (N. 379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica » (N. 380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, con la seguente modificazione:

Nella Tabella III, alla colonna « servizi per incarichi speciali », è sostituita ai nn. 6 e 12 la seguente dizione:

« Collaudo in volo di aeromobili nuovi presso centri sperimentali; collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni quando il collaudo non sia stato eseguito da una Ditta: compenso spettante per ogni collaudo (4) ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove " Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato " » (N. 381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove " Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato " ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1948, con il quale è stato approvato il nuovo testo delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 Dicembre 1934 » (N. 382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica, con Protocollo di firma, relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra » (N. 383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra, con la seguente modificazione:

All'articolo 2, alle parole e di tre tecnici sono sostituite le altre e di due tecnici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell' "oltremare" e delle "pelli conciate" » (N. 384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell' "oltremare" e delle "pelli conciate" ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brusati Ugo.

Caccianiga, Campolongo, Carletti, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Centurione Scotto, Cesareo, Cicconetti, Cimati, Ciruolo, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, Danza, De Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Fantoli, Fara, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giannini, Gigante, Giordano Davide, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio.

Imberti.

Joele, Josa.

Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marescalchi Arturo, Marozzi, Maury, Mazzocolo, Mazzucco, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla.

Orsi Pietro.

Padiglione, Peglion, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco,

Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Romano Michele, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Sandicchi, Sani Navarra, Sarrocchi, Scalori, Scavonetti, Scotti, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Vinassa de Regny.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che ha autorizzato a concedere la garanzia statale, sino alla concorrenza del 20,5 per cento, al prestito che il Governo austriaco potrà emettere in conversione del prestito internazionale garantito 1923-1943 (364):

Senatori votanti	169
Favorevoli	162
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1692, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi (365):

Senatori votanti	169
Favorevoli	163
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria (368):

Senatori votanti	169
Favorevoli	163
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio (370):

Senatori votanti	169
Favorevoli	164
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino (371):

Senatori votanti	169
Favorevoli	163
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (372):

Senatori votanti	169
Favorevoli	164
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato

approvazione alla proroga al 1° giugno 1935 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934 (374):

Senatori votanti	169
Favorevoli	165
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l'*Avenant* commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso *Avenant* (375):

Senatori votanti	169
Favorevoli	164
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 (376):

Senatori votanti	169
Favorevoli	164
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari (379):

Senatori votanti	169
Favorevoli	165
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica (380):

Senatori votanti	169
Favorevoli	164
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato » (381):

Senatori votanti	169
Favorevoli	164
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934 (382):

Senatori votanti	169
Favorevoli	164
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra (383):

Senatori votanti	169
Favorevoli	165
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca mo-

dificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate » (384):

Senatori votanti	169
Favorevoli	164
Contrari	5

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Giannini, Anselmi, Taramelli, Sailer, Russo, Fedele, Mazzocco, Berio, Bonardi e Mazzucco a presentare alcune relazioni.

GIANNINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea firmata all'Aja il 12 aprile 1933 (366).

Istituzione in via provvisoria della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica (395).

Anticipazioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico (396).

ANSELMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ricostituzione, in provincia di Aosta, dei comuni di Ceresole Reale, Noasca, La Salle e Morgex e cambiamento della denominazione dei due ultimi, rispettivamente, in « Sala Dora » e « Valdigna di Aosta » (386).

TARAMELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Parificazione dei Patronati scolastici alle Amministrazioni dello Stato agli effetti del trattamento fiscale (373).

SAILER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Benefici di anzianità agli ufficiali ex irredenti nominati in servizio permanente effettivo (389).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, concernente l'istituzione in Torino dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » (311).

FEDELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (461).

MAZZOCCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, che reca norme integrative per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato (432).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, concernente le modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno) (487).

BONARDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Costituzione del Parco Nazionale dello Stelvio (435).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 114, relativo all'aumento del contributo finanziario da parte dei mutilati ed invalidi di guerra pel funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi medesimi (493).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Giannini, Anselmi, Taramelli, Sailer, Russo, Fedele, Mazzocco, Berio, Bonardi e Mazzucco della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani seduta pubblica alle ore 15,30 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1628, recante trattamento tributario relativo ad attività concernenti il traffico aereo (316);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi (317);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, concernente alcune agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo (348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare della Regia aeronautica (369);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (385);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1977, che modifica il Ruolo unificato dell'Ufficio dei Trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero (397);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934, n. 2022, recante autorizzazione della spesa di lire 110 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti (398);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, che ha apportato modificazioni al Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, riguardante la concessione di esercizio dei diritti di pesca al comune di Taranto (399);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo (400);

Convalidazione del Regio decreto 2 dicembre 1934, n. 1999, autorizzante una 7^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 (401);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, concernente nuove norme per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 (402);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2023, che impone speciali tasse di compensazione su merci provenienti da Paesi che non estendono ai similari prodotti italiani i particolari favori da essi concessi a taluni prodotti di terzi Stati (403);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali le disposizioni della legge 14 gennaio 1929, n. 159, riguardanti i diritti di scritturato (404);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2005, che modifica le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici di finanza del Regno (405);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2048, che modifica l'importo del premio di arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (406);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (496).

La seduta è tolta (ore 19,35).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti